Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1905 — Roma — Martedì 10 gennaio — Numero 7

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani*	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il Numero 689 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1.

Il ruolo organico degli ispettori scolastici, approvato con R. decreto 8 agosto 1895, n. 570, è modificato, a decorrere dal 1° gennaio 1905, in conformità alla tabella allegato *A*.

Art. 2.

Per l'attuazione del nuovo ruolo organico, sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio 1904-905, come nell'allegato *B*.

Art. 3.

Le donne possono essere nominate ispettrici scolastiche con le stesse norme e con le stesse funzioni degli ispettori, occupando il loro posto nel nuovo ruolo organico.

Art. 4.

Un ispettore scolastico, secondo le norme da stabilirsi con regolamento, potrà essere chiamato a partecipare con voto consultivo alle adunanze del Consiglio provinciale scolastico.

Art. 5.

Ogni anno, nel mese di novembre, l'ispettore, a mezzo del R. provveditore, invierà al Ministero una relazione statica, pedagogica ed igienica su tutte le scuole private elementari e sub-elementari poste nella sua circoscrizione.

Simile relazione manderà il provveditore per tutte le scuole private medie della Provincia.

Queste relazioni saranno comunicate in sunto al Parlamento dal Ministero nel mese di gennaio di ogni anno.

Art. 6.

L'ufficio d'ispettrice per gli istituti di educazione femminile, istituito con R. decreto 21 marzo 1875, n. 2434, e mantenuto con R. decreto 18 luglio 1893, n. 428, è soppresso.

Art. 7.

Le attuali ispettrici potranno far passaggio nel ruolo degli ispettori scolastici, se saranno riconosciute, per la capacità, l'attitudine ed i risultati del servizio prestato, idonee al nuovo ufficio.

Art. 8.

Il Governo del Re è autorizzato a istituire per decreto Reale presso le RR. Università un corso di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali al fine di prepararli all'Ispettorato ed alla Direzione didattica.

A titolo di contributo nelle spese d'insegnamento e per la costituzione ed il mantenimento di un museo e di una biblioteca di pedagogia, gli iscritti al corso di perfezionamento dovranno pagare fino al conseguimento del diploma la somma di L. 50 che sarà versata all'atto della iscrizione nella Cassa dell'economato dell'Università. Per gli esami essi pagheranno la somma occorrente per le propine dei commissari da stabilirsi per decreto Reale.

La tassa di diploma è di L. 20.

Art. 9.

Una speciale Commissione, da istituirsi con decreto Reale e composta di due capi di divisione del Ministero, di due professori universitari di pedagogia, di un provveditore e di un ispettore scolastico, giudicherà quali delle attuali ispettrici potranno far passaggio nel ruolo degli ispettori scolastici.

Con decreto Reale, sentita la Commissione stessa, sarà fissato il numero delle ispettrici, si determineranno le circoscrizioni e le indennità di giro per gl'ispettori scolastici del Regno e si compilerà il regolamento per la ispezione degli istituti pubblici e privati e tutte le altre norme occorrenti per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO.
L. LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* RONCHETTI.

Allegato *A.*

REGI ISPETTORI SCOLASTICI

RUOLO ORGANICO.

NUMERO	CLASSE	STIPENDIO individuale	STIPENDIO complessivo
		Lire	Lire
113	1ª	3,000	339,000
113	2ª	2,500	282,500
			621,500

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
ORLANDO.

Allegato *B.*

VARIAZIONI allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione pubblica.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	Diminuzioni negli stanziamenti proposti per l'esercizio 1904-905 (2º semestre)	Diminuzioni negli stanziamenti dei capitoli corrispondenti per l'esercizio finanziario 1905-906 e seguenti
27	Regi ispettori scolastici - Personale - Rimunerazioni per supplenza e compensi per eventuali servizi straordinari	5,250	10,500
30	Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie	4,260	8,520
31	Missioni e ispezioni straordinarie per la istruzione primaria - Compensi per le eventuali prestazioni a favore dell'istruzione primaria - Compensi ai componenti le Commissioni per i concorsi ai posti di ispettore scolastico, per l'abilitazione all'ufficio di direttore didattico, per il conferimento degli assegni di benemerenza a direttori didattici e direttrici didattiche, a maestri e maestre elementari, ed ai segretari delle Commissioni stesse.	1,700	3,400
176	Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari appartenenti a Comuni o a Corpi morali che mantengono scuole a sgravio dei Comuni e sussidi a scuole facoltative comunali - Sussidi ai Comuni della Basilicata per effetto della legge 31 marzo 1904, n. 140	10,400	20,800
178	Sussidi a biblioteche popolari.	750	1,500
190	Spese e compensi pei lavori preparatorî della statistica dell'istruzione primaria e per la sua compilazione presso il Ministero.	4,040	8,080
194	Educatorî femminili - Personale (spese fisse), stipendi e rimunerazioni per supplenze	10,450	20,900
209	Indennità per le spese d'ispezioni e missioni in servizio degli istituti femminili di educazione dei collegi e degli istituti per sordomuti - Compensi ai membri ed ai segretari delle Commissioni per concorsi a posti gratuiti, ad uffici di ruolo e per le promozioni del personale insegnante negli istituti predetti - Compensi ai funzionari che prestano opera straordinaria per le Commissioni stesse	4,050	8,100
	Totale L.	40,900 (*a*)	81,800 (*b*)

a) Le rimanenti L. 17,350 a complemento della maggiore spesa, portata dal nuovo ruolo organico per il semestre gennaio-giugno 1905 in confronto dell'attuale, trova compenso nel medesimo capitolo del personale degli ispettori (cap 26) per sessenni che cessano e per la economia presunta per vacanze temporanee di posti.

b) Le rimanenti L. 34,700 a complemento della maggiore spesa portata nel nuovo organico in confronto dell'attuale, trova compenso nel medesimo capitolo del personale degli ispettori (cap. 26) per sessenni che cessano e per la economia presunta per vacanze temporanee di posti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
ORLANDO.

Il Numero **635** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sul Monte-pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nei RR. educatorî femminili a patrimonio sorvegliato, approvato con R. decreto 2 luglio 1903, n. 430;

Veduto il R. decreto 3 gennaio 1904, n. 63, per la liquidazione di assegni di riposo agli insegnanti che prestarono servizio presso due o più comuni non iscritti al Monte-pensioni;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la Pubblica Istruzione e pel Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il regolamento per l'applicazione del su citato testo unico delle leggi sul Monte-pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia nel Regno ed all'estero e nei RR. educatorî femminili a patrimonio sorvegliato dal Ministero della Pubblica Istruzione, annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri predetti, nonchè del R. decreto 3 gennaio 1904, n. 63.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al suddetto regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
LUZZATTI.
ORLANDO.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

REGOLAMENTO per l'amministrazione del Monte delle pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia nel Regno ed all'estero e nei RR. educatorî femminili a patrimonio sorvegliato dal Ministero della Pubblica Istruzione, in esecuzione del testo unico approvato col R. decreto 2 luglio 1903, n. 430

TITOLO I.

Amministrazione del Monte — Contabilità

Art. 1.

L'amministrazione della Cassa depositi e prestiti ha la gestione del Monte delle pensioni, tenendone distinta la contabilità da quella degli altri servizi che le sono affidati, ne amministra direttamente, o per mezzo delle Intendenze di finanza e dei contabili da queste dipendenti, le sostanze e le rendite e provvede al pagamento delle pensioni e delle indennità.

L'amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti ha la rappresentanza del Monte.

Art. 2.

Per tutto ciò che riguarda la riscossione dei contributi e delle altre entrate, il pagamento delle spese, l'impiego dei fondi e generalmente l'amministrazione del patrimonio del Monte, le attribuzioni del Consiglio permanente della Cassa dei depositi e prestiti si esercitano anche nell'interesse del Monte, ed il direttore generale provvede alla regolarità del servizio, ed emana le occorrenti istruzioni.

Art. 3.

Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese viene annualmente compilato dall'amministrazione del Monte, sottoposto alle deliberazioni del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, con l'intervento del funzionario del Ministero della Pubblica Istruzione, di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sul Monte, approvato con R. decreto 2 luglio 1903, n. 430, nonchè all'avviso della Commissione parlamentare di vigilanza della Cassa medesima, e finalmente all'approvazione del Ministro della Pubblica Istruzione.

Con le stesse formalità sarà provveduto per le varianti che si rendessero necessarie, nel corso dell'esercizio, per le spese che non siano obbligatorie e d'ordine per le quali si provvede, quando occorra, mediante prelevamenti dal fondo di riserva, sentito di volta in volta il predetto Consiglio permanente di amministrazione.

Art. 4.

L'amministratore del Monte, nelle situazioni periodiche da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nelle relazioni annuali alla Commissione di vigilanza sulla gestione della Cassa dei depositi e prestiti, farà risultare distintamente la situazione del Monte e tutto ciò che si riferisce alla sua gestione.

Le situazioni periodiche e le relazioni annuali sono comunicate al Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 5.

Il rendiconto dell'amministrazione del Monte, previa deliberazione del Consiglio permanente, è dall'amministrazione stessa sottoposto alla Commissione di vigilanza della Cassa dei depositi e prestiti. Sarà inoltre allegato al conto generale del patrimonio dello Stato, in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 71 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (testo unico).

I conti giudiziali della R. tesoreria provinciale e del cassiere della Cassa dei depositi e prestiti concernenti la speciale gestione del Monte-pensioni, saranno sottoposti alla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti.

Art. 6.

L'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti riceve i fondi in numerario di spettanza del Monte, o direttamente alla sua sede per mezzo della R. tesoreria centrale, o per mezzo delle sezioni di R. tesoreria provinciale.

Di tutte le somme riscosse nell'interesse del Monte, viene questo provvisoriamente accreditato dalla Cassa dei depositi e prestiti in un apposito conto corrente fruttifero al saggio stabilito per i depositi volontari.

Il detto conto è addebitato delle somme di cui di mano in mano la Cassa dei depositi e prestiti dispone, sia per gli impieghi di capitali che vengono deliberati nell'interesse del Monte, sia per le spese a carico del medesimo.

La decorrenza degli interessi è determinata dalla data degli ordini d'introito e dei mandati di pagamento, ed il computo degli interessi medesimi è regolato secondo l'anno di trecentosessanta giorni ed il mese di giorni trenta.

Art. 7.

Presso ciascuna sezione di R. tesoreria provinciale è instituita una contabilità speciale con la denominazione « *Monte delle pensioni per gl'insegnanti nelle scuole pubbliche elementari* » per la riscossione dei contributi e delle altre entrate del Monte.

Tutte le somme riscosse dalle sezioni di R. tesoreria provinciale per conto del Monte sono concentrate nella Cassa dei depositi e prestiti, mediante la loro inversione in vaglia del tesoro sulla R. tesoreria centrale, da trasmettersi all'amministrazione del Monte.

Le delegazioni del tesoro presso le sezioni di R. tesoreria provinciale esercitano il loro cómpito anche sulla gestione del Monte.

Art. 8.

Sempre quando l'atto di fondazione non disponga diversamente, i beni immobili che pervenissero al Monte da lasciti, donazioni od altrimenti, da accettarsi nelle forme stabilite dalla legge 5 giugno 1850, n. 1037, sono alienati a pubblici incanti, a licitazione od a trattativa privata.

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti delibera sul modo e sul tempo più opportuno alle alienazioni, sulla divisione dei beni in lotti, sul prezzo d'asta e sulle condizioni generali e particolari della vendita.

Gl'incanti sono tenuti presso la Intendenza di finanza nella cui provincia sono situati i beni.

Il procedimento per gli incanti e, ove ne sia il caso, per le licitazioni e le trattative private, è regolato dalle apposite disposizioni del regolamento di contabilità generale dello Stato, le quali si applicano pure alla stipulazione dei relativi contratti, ed alla loro approvazione, meno in quelle parti che riguardano l'ingerenza del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, ed è riservata al Ministero della Pubblica Istruzione l'approvazione dei contratti.

Art. 9.

I beni mobili fruttiferi sono alienati nei modi e nelle forme che, secondo i casi, vengono determinati dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 10.

Per l'amministrazione provvisoria dei beni, di cui è prescritta l'alienazione, si osservano le norme stabilite per l'amministrazione dei beni dello Stato, in analogia a quanto è disposto per le vendite.

La riscossione delle entrate dipendenti dalla provvisoria amministrazione suddetta e di quelle derivanti da canoni, censi od altre ragioni di credito, può anche aver luogo per mezzo di contabili demaniali, cui vien corrisposto l'aggio di esazione nella stessa ragione stabilita dall'amministrazione del Demanio.

I detti contabili debbono versare la somma riscossa nei termini prescritti pel versamento delle rendite demaniali, nella competente sezione di R. tesoreria provinciale, contro quietanza della contabilità speciale, di cui all'art. 7.

Art. 11.

Entro il primo semestre di ciascun esercizio finanziario dello Stato l'amministrazione del Monte curerà l'introito del sussidio di L. 300,000 iscritto a favore dell'istituto nel bilancio passivo del Ministero del Tesoro e ciò fino alla scadenza del decennio di cui all'art. 43 del testo unico.

Art. 12.

I fondi del Monte delle pensioni sono impiegati, previa deliberazione del Consiglio permanente, sentito il Ministro del Tesoro.

A tale scopo l'amministrazione del Monte fa, annualmente, le sue proposte per gli impieghi da eseguirsi nell'anno successivo.

I fondi si impiegheranno nel più breve termine possibile e nel miglior interesse del Monte:

1° in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato da intestarsi alla Cassa dei depositi e prestiti per conto del Monte delle pensioni;

2° in prestiti alle provincie ed ai comuni, concessi dall'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, secondo la propria istituzione.

Di questi prestiti si tiene una contabilità distinta, e di mano in mano che si riscuotono dalla Cassa le relative delegazioni, l'importo di queste è accreditato al Monte nel conto corrente di cui all'art. 6.

Art. 13.

Le spese di personale per l'apposito ufficio instituito presso la suddetta amministrazione pel servizio del Monte, e le spese di materiale per quel servizio, per la medaglia di presenza al funzionario il quale, per delegazione del Ministero della Pubblica Istruzione, interviene nel Consiglio permanente di amministrazione, e per l'onorario al segretario del Consiglio stesso, sono a carico del Monte.

Art. 14.

Per tutto ciò che non è in modo diverso prescritto dal presente regolamento si osservano, per l'amministrazione del Monte, in quanto vi si possano applicare, le norme che regolano l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e quelle contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

TITOLO II.

Capo I.

Imposizione dei contributi

Art. 15.

L'imposizione dei contributi stabiliti dagli articoli 7 e 8 del testo unico, a carico dei comuni e degli insegnanti nelle scuole comunali, viene eseguita in base alla classificazione delle scuole fatta dal Consiglio provinciale scolastico in conformità del titolo V della legge 13 novembre 1859, n. 3725, esteso a tutto il regno per effetto dell'art. 12 della legge 15 luglio 1877, n. 3961 (serie 2ª), sull'obbligo dell'istruzione elementare.

Art. 16.

Oltre le scuole obbligatorie dei comuni, sono pure classificate, al fine di provvedere all'imposizione dei contributi ed all'assegna-

zione della pensione ai rispettivi insegnanti, le scuole facoltative dei comuni medesimi, e quelle mantenute dalle provincie e dallo Stato.

La classificazione delle scuole mantenute dalle provincie è fatta dal provveditore agli studî ed approvata dal Consiglio scolastico.

Quella delle scuole mantenute dallo Stato è fatta dal Ministero della Pubblica Istruzione; e quella delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia all'estero, dal Ministero degli Affari Esteri.

Art. 17.

Per i direttori didattici nelle scuole comunali, l'imposizione dei contributi viene eseguita sullo stipendio calcolato nei modi prescritti dall'art. 16 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, e cioè sul massimo degli stipendî minimi legali assegnati, secondo la classificazione anzidetta, dal comune o da uno dei comuni consorziati, alle scuole cui i direttori sono preposti, coll'aggiunta di un decimo.

Per gli assistenti, i supplenti ed i sotto-maestri nelle scuole elementari, l'imposizione dei contributi viene eseguita sullo stipendio minimo legale spettante alle scuole nelle quali sono chiamati a disimpegnare le loro funzioni.

Per le scuole elementari e per i giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero, il contributo è imposto sullo stipendio effettivamente assegnato ai rispettivi insegnanti dal Ministero degli Affari Esteri, compresi gli eventuali aumenti del decimo.

Art. 18.

Per le scuole stabilite nei comuni e nelle borgate aventi una popolazione inferiore ai 500 abitanti, e delle quali i comuni stessi non abbiano chiesto il collocamento nell'ultima classe delle rurali, ai sensi dell'art. 313 della su riferita legge 13 novembre 1859, nonchè per le scuole che stanno aperte soltanto per una parte dell'anno, l'imposizione dei contributi viene eseguita sugli stipendi effettivi.

Se questi superano l'importo degli stipendi minimi legali assegnati alle scuole di ultima classe, sono ridotti a questo importo.

Quando invece gli stipendi effettivi, di cui nel precedente alinea, sono inferiori alle L. 430 annue, vengono, dal 1° gennaio 1895 in poi, elevati a questa somma per gli effetti della imposizione del contributo.

Art. 19.

Per gli asili d'infanzia e pei RR. educatorî femminili con patrimonio sorvegliato dal Ministero della Pubblica Istruzione, l'imposizione dei contributi viene eseguita sugli stipendi effettivi, tenuto conto degli assegni fatti in natura.

Quando tali stipendi ed assegni sono complessivamente inferiori alle L. 430 annue, vengono, dal 1° gennaio 1895 in poi, elevati a questa somma per gli effetti dell'imposizione del contributo.

Art. 20.

La valutazione degli assegni in natura a chi dirige ed a chi insegna negli asili o giardini d'infanzia e nei RR. educatorî femminili, quando non sia stabilita da speciali statuti, sarà eseguita, agli effetti dell'art. 7 del testo unico, dal prefetto, uditi gli enti interessati e competenti.

Art. 21.

Il contributo complessivo 9 % è dovuto dai comuni per ogni classe di scuola elementare istituita legalmente, sia essa mantenuta dal comune, sia essa mantenuta da altri in suo sgravio od anche quando sia facoltativa, o deve essere pagato anche se la classe fosse vacante o provvista di titolare non soggetto al Monte.

Art. 22.

Una scuola o classe si terrà per istituita legalmente, quando l'autorità scolastica l'abbia per tale riconosciuta e dichiarata.

Ritardando il comune di procedere all'istituzione della scuola o classe, questa si riterrà legalmente esistente quando il Consiglio provinciale scolastico l'abbia decretata d'ufficio, e parimenti d'ufficio siano stati inscritti nel bilancio del comune stesso gli stipendi minimi legali, dalla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 23.

Per le scuole o classi deliberate come obbligatorie dal Consiglio provinciale scolastico, riguardo alla cui istituzione il comune abbia fatto opposizione, è sospesa l'imposizione del contributo durante la controversia; ma, quando venga rigettata l'opposizione del comune, questo sarà tenuto al pagamento del contributo anche per tutto il tempo decorso, come se il decreto non fosse stato impugnato.

Art. 24.

Per gl'insegnanti ed i direttori il contributo è pagato dal comune, salvo il diritto di rivalsa sui loro stipendi, nei casi in seguito contemplati dal presente regolamento. Quando però le scuole sono mantenute da corpi morali a sgravio totale o parziale degli obblighi del comune, il contributo di nove centesimi rimane per intero a carico del comune, senza diritto di rivalsa sullo stipendio dei maestri e dei direttori.

Art. 25.

Il contributo complessivo 9 % è pure dovuto dai comuni per ogni classe degli asili d'infanzia da essi mantenuti e per ogni posto di direttore didattico, assistente o supplente, quando la istituzione di tale classe o posto sia stata deliberata dai comuni ed approvata dal Consiglio provinciale scolastico, e deve essere pagato anche se la classe od il posto sono vacanti o provvisti di titolare non soggetto al Monte.

Art. 26.

I contributi sono computati, dal 1° gennaio 1879 al 31 ottobre 1886, sopra gli stipendi minimi legali segnati nella tabella I annessa all'art. 341 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, ed aumentati del decimo concesso dalla legge 9 luglio 1876, n. 3250 (serie 2ª).

Dal 1° novembre 1886 in avanti i contributi sono invece calcolati sopra gli stipendi minimi legali segnati nella tabella annessa alla legge 11 aprile 1886, n. 3798 (serie 3ª), tenendo conto, se ed in quanto ne sia il caso, della proporzionale elevazione fissata dall'art. 1 della legge stessa, e degli aumenti sessennali di cui al successivo art. 30.

Art. 27.

Nelle provincie napoletane i contributi suddetti sono computati, pel periodo dal 1° gennaio 1879 al 31 ottobre 1886, sopra gli stipendi legali segnati nella tabella annessa all'art. 22 del decreto-legge 7 gennaio 1861, purchè questi non siano inferiori al minimo stabilito dalla legge 9 luglio 1876, tenendo per norma che le scuole di 1° grado indicate in quella tabella debbono essere considerate come rurali, e quelle di 2° grado come urbane, giusta la denominazione contenuta nella legge 13 novembre 1859.

Art. 28.

Nelle provincie siciliane i contributi di cui è parola sono determinati, pel periodo dal 1° gennaio 1879 al 31 ottobre 1886, sugli stipendi legali stabiliti nel rescritto luogotenenziale del 21 marzo 1861, purchè questi non siano inferiori al minimo stabilito dalla legge 9 luglio 1876.

Art. 29.

Dal 1° gennaio 1895 in poi si computa, per gli effetti dell'imposizione del contributo e della liquidazione degli assegni di ri-

poso, anche l'aumento sessennale del decimo sullo stipendio, che, ai sensi degli articoli 2 della legge 11 aprile 1886, n. 3798 (serie 3ª), 10 e 16 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, e 7 del testo unico sul Monte, è dovuto agli insegnanti, ai direttori didattici, agli assistenti, ai supplenti ed ai sottomaestri, i quali, durante l'intero sessennio, abbiano continuato a prestare servizio in iscuole pubbliche elementari obbligatorie e classificate dello stesso comune.

Art. 30.

Per accertare, agli effetti di cui nel precedente art. 29, i diritti acquisiti col 1° gennaio 1895 dagli insegnanti che, da dodici anni anteriori a quello in cui andò in vigore la legge 11 aprile 1886, insegnavano nello stesso comune quali titolari di scuole pubbliche elementari, obbligatorie e classificate, e che non ottennero, per effetto di essa legge, un miglioramento equivalente ad un decimo dello stipendio minimo legale spettante alla scuola dai maestri medesimi allora diretta, la decorrenza del primo aumento del decimo deve ritenersi avvenuta dal 1° novembre 1887.

Art. 31.

Per accertare, sempre agli effetti di cui nel precedente articolo 29, i diritti acquisiti col 1° gennaio 1895 dagli insegnanti, i quali, per effetto della legge 11 aprile 1886, ottennero un miglioramento di stipendio equivalente a non meno di un decimo dello stipendio minimo legale inerente alla scuola ad essi affidata, la decorrenza del primo aumento del decimo deve intendersi avvenuta dopo 6 anni dal giorno della pubblicazione di essa legge e cioè dal 23 aprile 1892.

Art. 32.

L'aumento del decimo, agli effetti del Monte pensioni, si computa allo scadere di ciascun sessennio per quattro volte, e non più, e sempre sulla base dell'ultimo stipendio goduto dall'insegnante al termine di ogni sessennio, per modo che gli sia sempre assegnato lo stipendio minimo portato dalla tabella annessa alla legge 11 aprile 1886, n. 3798 (serie 3ª) aumentato progressivamente dei decimi corrispondenti a ciascuno dei quattro sessenni.

Gli aumenti di stipendio per passaggio a scuola di grado o di classe più elevati, come pure il licenziamento, che per qualsiasi ragione non abbia effetto, non interrompono la decorrenza del sessennio.

Art. 33.

I contributi di cui agli articoli precedenti sono dovuti:

1° dai comuni, dalle provincie, dallo Stato, dalle amministrazioni degli asili d'infanzia costituiti in corpo morale ed inscritti al Monte e dei RR. educatorii, per conto proprio, nella costante misura del cinque per cento dal 1° gennaio 1879 in poi;

2° dagli enti su riferiti, per conto dei rispettivi insegnanti, direttori, assistenti, supplenti e sotto maestri, in ragione del tre per cento fino a tutto l'anno 1894 ed in ragione del quattro per cento dal 1° gennaio 1895 in poi.

Art. 34.

Agli effetti del Monte delle pensioni, gli stipendi delle maestre che prestano l'opera propria in iscuole maschili od in iscuole miste, non potranno giammai essere inferiori alla misura degli stipendi dei maestri, secondo la rispettiva classificazione delle scuole.

Art. 35.

Gli insegnanti contemplati dagli articoli 44, 46 e 47 del testo unico potranno dichiarare, entro il 31 dicembre 1904, se intendano valersi della facoltà loro concessa dagli articoli medesimi.

Gli insegnanti delle scuole elementari e quelli degli asili d'infanzia che, rispettivamente, al 1° gennaio degli anni 1879 e 1889, avevano più di 30 anni di età o che faranno l'anzidetta dichiarazione nel termine suindicato, dovranno pagare i contributi dal 1° gennaio degli anni 1879 e 1889 in poi coi relativi interessi composti al saggio stabilito dall'art. 95 del presente regolamento.

È in facoltà dell'amministrazione del Monte di concedere agli insegnanti indicati nel presente articolo il pagamento rateale, entro l'anno 1906, delle somme da essi dovute per il tempo anteriore al 1° gennaio 1905.

Art. 36.

Per conseguire la valutazione del servizio militare, i maestri, dei quali è cenno nel primo alinea dell'art. 18 del testo unico, debbono pagare il contributo complessivo dell'otto per cento, quando tale servizio sia anteriore al 1° gennaio 1895, e del nove per cento, quando il servizio stesso sia stato prestato dal 1° gennaio 1895 in poi, commisurato sullo stipendio minimo legale od effettivo spettante, a seconda dei casi, all'ultima scuola diretta dai suddetti maestri.

Il pagamento di tale contributo dovrà essere fatto dai maestri durante la loro permanenza sotto le armi; nel caso che si trovassero nella impossibilità di eseguirlo nel corso di quel periodo di tempo, lo potranno effettuare ratealmente, coll'aggiunta degli interessi composti nella ragione stabilita dall'art. 95 del presente regolamento, a decorrere dalla cessazione del servizio militare.

Art. 37.

I comuni che si troveranno nel caso previsto dall'art. 320 della legge 13 novembre 1859, e perciò avranno formati accordi coi comuni limitrofi, al fine di partecipare in intiero o solo in parte alle scuole che sono stabilite nei medesini, o che si varranno dei maestri di quelli per le proprie scuole, corrisponderanno al Monte delle pensioni la quota del contributo proporzionato alla parte di stipendio che pagano.

La stessa norma sarà seguita per i contributi dovuti da comuni uniti in consorzio per la istituzione della direzione didattica a termini dell'art. 15 della legge 19 febbraio 1903, n. 45.

Dato però che l'accordo tra i comuni segua in via temporanea e che cioè le singole scuole siano obbligatorie, classificate e legalmente istituite, o che la direzione didattica diventi obbligatoria per uno o più dei comuni consorziati, ciascuno di essi pagherà intiero il proprio contributo.

Art. 38.

Gli insegnanti non provveduti di regolare diploma, non possono essere ammessi a contribuire al Monte sino a tanto che durano in siffatta condizione; possono però esservi ammessi coloro che hanno superati gli esami di licenza e che, per compiere il tirocinio prescritto dall'art. 11 della legge 12 luglio 1896, n. 293 sulle scuole normali e complementari, sono stati regolarmente nominati titolari di scuola elementare, a termini dell'art. 12 della legge stessa.

Delle insegnanti in asili infantili, quelle assunte in servizio anteriormente all'andata in vigore del regolamento generale sulla istruzione primaria, approvato con R. decreto 9 ottobre 1895, n. 623, possono essere iscritte all'istituto in base all'atto di nomina al posto che occupano; e quelle assunte dopo tale epoca, sulla presentazione del titolo d'idoneità stabilito dal regolamento stesso pel loro ufficio.

Nel caso previsto dall'art. 42 del testo unico, gli insegnanti, per essere ammessi a contribuire al Monte devono provare di essersi trovati e di essere stati mantenuti dalle autorità scolastiche competenti, nell'esercizio regolare di una scuola all'epoca dell'attuazione della legge 13 novembre 1859, tenuto conto delle discipline vigenti nelle singole provincie del Regno prima di tale attuazione.

Art. 39.

Quando nasca controversia tra i comuni, gli insegnanti e i Consigli scolastici, in ordine alla esecuzione del testo unico delle leggi sul monte delle pensioni, essa verrà definita mediante la stessa procedura amministrativa che si tiene per le altre controversie scolastiche attinenti alle disposizioni della legge 13 novembre 1859, del R. decreto 19 aprile 1885, n. 3099 (testo unico) e della legge 19 febbraio 1903, n. 45.

Art. 40.

La riscossione della ritenuta che sia dovuta a' sensi dell'articolo 12 del testo unico, sulle pensioni conferite dal Monte agli insegnanti, viene eseguita all'atto del pagamento di ciascuna rata mensile delle pensioni medesime.

A tale scopo, l'amministrazione del Monte provvede affinchè sui certificati di iscrizione di dette pensioni, sui corrispondenti fogli di ruolo e sui relativi estratti, venga inscritto l'importo delle pensioni stesse e delle rispettive rate mensili, già depurato della ritenuta anzidetta.

CAPO II.

Liquidazione e riscossione dei contributi

Art. 41.

I Consigli provinciali scolastici formano ogni anno, secondo le istruzioni e sui modelli stabiliti dall'amministrazione del Monte, gli elenchi dei contributi dovuti dalle provincie e dai comuni per conto proprio e dei rispettivi direttori ed insegnanti, e li trasmettono, prima del mese di gennaio dell'anno a cui si riferiscono, all'amministrazione medesima, provvedendo in pari tempo per l'invio dei relativi estratti agli enti interessati e dei corrispondenti ruoli alle Delegazioni del tesoro.

L'amministrazione del Monte, dopo eseguite le verifiche e provveduto per le eventuali modificazioni agli elenchi predetti, comunica ogni anno al Ministero dell'Istruzione Pubblica una situazione, distinta per provincie, dei contributi imposti e passati in riscossione.

Art. 42.

Negli elenchi, di cui all'articolo precedente, sono compresi anche i contributi da versarsi dallo Stato, per conto proprio e dei rispettivi direttori ed insegnanti, per le scuole elementari che mantenga nel Regno, e dai comuni per conto degli asili, dei RR. educatorî e dei loro direttori ed insegnanti.

Negli elenchi stessi saranno liquidati, per ogni posto di direttore o per ogni classe di scuola elementare, comprese quelle dei RR. educatorî e come pure per ogni direttrice e maestra di asilo, i contributi di cui agli articoli 7 e 8 del testo unico, nella ragione di nove centesimi sull'ammontare degli stipendi ed assegni in detti articoli contemplati, anche se la classe sia vacante o provvista di titolare non soggetto al Monte.

Gli elenchi dei contributi per le scuole elementari e per i giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero, sono compilati dal Ministero degli Affari Esteri e trasmessi nel mese di dicembre d'ogni anno all'amministrazione del Monte.

I prorata dei contributi si liquidano calcolando l'anno di 360 giorni e ciascun mese di giorni 30.

Art. 43.

L'amministrazione del Monte accerta che negli elenchi figurino tutte le scuole, comprese quelle degli asili e dei RR. educatorî, non che tutti i direttori didattici, assistenti, supplenti e sottomaestri, per i quali si deve pagare il contributo; che gli stipendi relativi corrispondano esattamente a quelli fissati dalla legge come *minimum*, tenuto conto degli aumenti sessennali del decimo, dovuti per legge e secondo l'articolo 7 del testo unico, od a quelli effettivi, tenuto conto degli assegni in natura per gli asili d'infanzia e pei RR. educatorî.

Quando troverà negli elenchi qualche omissione od errore disporrà affinchè i Consigli scolastici provvedano alle conseguenti rettifiche nei modi determinati al successivo art. 51.

Art. 44.

Le Delegazioni del tesoro consegnano i ruoli alle sezioni di R. tesoreria provinciale ritirandone ricevuta, secondo il modello stabilito, che trasmettono immediatamente all'amministrazione del Monte.

Art. 45.

I contributi da versarsi dallo Stato, dalle provincie e dai comuni per le scuole, gli asili e gli educatorî esistenti nel Regno, sono pagabili una volta all'anno entro il mese di maggio.

I contributi per le scuole elementari e per i giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero, sono pagati, riguardo alla quota 5 0[0, entro il mese di luglio d'ogni anno, e per la quota 4 0[0, man mano che sono emessi i mandati di pagamento degli stipendi ai singoli insegnanti, e fatte le relative ritenute.

La riscossione dei contributi di cui al precedente capoverso è fatta esclusivamente presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma.

In fine d'ogni anno il Ministero degli Affari Esteri salderà le partite di contributo 4 0[0 che fossero rimaste in sospeso per cessazione dal servizio di insegnanti o per qualsiasi altra causa, in modo che risulti pagato al Monte l'intiero contributo 9 0[0 sul complessivo ammontare degli stipendi assegnati alle scuole ed agli asili compresi nell'elenco generale e negli elenchi suppletivi dell'anno stesso.

Art. 46.

La riscossione dei contributi è invigilata dalle Intendenze di finanza, fatta eccezione per quelli dovuti dal Ministero degli Affari Esteri, per l'introito dei quali vigila direttamente l'amministrazione del Monte.

Le intendenze stesse cureranno altresì il versamento a beneficio del Monte delle ammende di cui agli articoli 2 e 10 del regolamento 4 giugno 1893, n. 276, per l'applicazione della legge 26 marzo 1893, n. 159, comprendendole nella contabilità speciale stabilita dal precedente art. 7.

Art. 47.

Eseguita dalla sezione di R. tesoreria provinciale l'annotazione al ruolo degli importi riscossi, essa, nell'ultimo giorno di ciascun mese, fa l'elenco dei debitori morosi coll'importo dei contributi scaduti e non ancora versati e lo presenta in doppio alla Delegazione del tesoro, la quale lo munisce del suo visto e lo rimette all'Intendenza di finanza che, alla sua volta, spedisce l'ordine di ritenuta prescritto col quinto alinea dell'art. 10 del testo unico e quindi trasmette all'amministrazione del Monte un esemplare dell'elenco stesso con le opportune annotazioni.

Per la riscossione dei contributi arretrati dovuti dal Ministero degli Affari Esteri, le pratiche sono fatte direttamente dall'amministrazione del Monte in base alle situazioni comunicatele dalla Delegazione del tesoro presso la sezione di tesoreria di Roma.

Art. 48.

Quando le esattorie comunali siano sprovviste di titolari o l'esattore non abbia in riscossione tasse ed entrate comunali e quando inoltre la sovraimposta sui terreni e sui fabbricati libera da vincoli, tanto verso la Cassa dei depositi e prestiti pel servizio dei mutui, quanto verso altri enti, non sia in misura sufficiente perchè si possa ricorrere al procedimento speciale contro l'esattore stesso ai sensi dell'articolo 10 del testo unico, saranno applicati a carico del comune gli interessi di mora al saggio legale.

Tali interessi, che corrispondono a quelli dovuti all'esattore in caso di anticipazione di fondi a' termini del citato articolo del testo unico, si liquideranno sulle somme non versate con decorrenza dal giorno successivo a quello della scadenza del debito, e fino alla data dell'effettivo pagamento.

Art. 49.

Nell'ultimo giorno di ciascun bimestre, la sezione di R. tesoreria provinciale compila e presenta in unico esemplare alla Delegazione del tesoro la situazione contabile bimestrale al anno solare delle riscossioni e dei versamenti eseguiti, con l'elenco dettagliato delle somme riscosse anticipatamente per contributi non ancora scaduti, ed un prospetto descrittivo delle multe ed interessi di mora liquidati nell'ultimo bimestre. Alla detta situazione saranno unite le matrici dei bollettari consunti nel bimestre.

La Delegazione del tesoro trattiene le matrici dei bollettari per unirle, a suo tempo, al sottoconto giudiziale, della sezione di R. tesoreria provinciale ed invia la situazione predetta, munita del suo visto, con a corredo l'elenco delle multe ed interessi di mora, all'amministrazione del Monte.

Art. 50.

L'ultimo giorno d'ogni mese la sezione di R. tesoreria provinciale converte tutte le somme riscosse per contributi ed altre entrate del Monte, in un vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale, cassiere della Cassa dei depositi e prestiti, e lo invia, per mezzo della Delegazione del tesoro, all'amministrazione del Monte.

Nel caso di mancanza di riscossioni, la sezione anzidetta dovrà, per mezzo della Delegazione del tesoro, darne pronto avviso all'amministrazione del Monte.

Le riscossioni dei contributi a carico del Ministero degli Affari Esteri, sono dalla sezione di R. tesoreria di Roma, comprese in vaglia del tesoro speciali.

Art. 51.

Quando occorre di fare qualche modificazione agli elenchi ed ai ruoli già approvati, o per aggiunta di nuovi articoli, o per aumento del contributo riguardo ad articoli che già vi figuravano, si provvede colla formazione di elenchi e ruoli suppletivi, cui sono applicabili tutte le disposizioni stabilite per gli elenchi e ruoli principali.

Quando invece si riconosca doversi recare qualche diminuzione ai contributi già imposti, i Consigli provinciali scolastici compilano gli occorrenti fogli di detrazione, che comunicano all'amministrazione del Monte per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 52.

Le somme portate dai ruoli suppletivi saranno pure versate in una sola volta nel modo seguente:

a) pei contributi degli anni precedenti, entro il mese successivo a quello nel quale i ruoli suppletivi passano in riscossione;

b) pei contributi dell'anno corrente, nel mese di maggio se i ruoli in cui sono compresi saranno stati consegnati alla sezione di R. tesoreria provinciale nei primi quattro mesi dell'anno, o, se consegnati posteriormente, entro il mese successivo a quello nel quale i ruoli suppletivi passeranno in riscossione.

Art. 53.

Le provincie ed i comuni devono stanziare nei loro bilanci, come spesa obbligatoria, l'intiera somma che per l'anno dovranno versare nella R. tesoreria provinciale pel contributo proprio e per quello dei direttori e degli insegnanti, come pure pel contributo degli asili, dei R. educatorî e dei rispettivi direttori ed insegnanti stanziando, nella parte dell'entrata, l'ammontare della ritenuta che vorranno fare ai loro insegnanti ai sensi dell'articolo 10 (secondo alinea) del testo unico, nonchè l'ammontare delle somme da ricuperare, ai sensi del successivo articolo 11, dagli asili infantili e dai R. educatorî

I prefetti e le Giunte provinciali amministrative invigilano a che siano fatte le dette allocazioni e siano spediti in tempo i relativi mandati; in caso di ritardo eseguiscono direttamente le allocazioni, e, dove ne sia bisogno, senza pregiudizio di quanto è disposto dall'articolo 10 del testo unico, spediscono i mandati.

Art. 54.

Gl'insegnanti ed i direttori, verso i quali i comuni hanno diritto di rivalsa nei limiti indicati dal secondo alinea dell'articolo 10 del testo unico, sono i seguenti:

a) quelli di scuole elementari che al 1° gennaio 1879, non avevano oltrepassati i 30 anni di età e che a quel tempo si trovavano, con regolare diploma o titolo equipollente, agli stipendi dei comuni, delle provincie e dello Stato;

b) quelli di scuole elementari, qualunque sia la loro età, entrati in ufficio con regolare diploma o titolo equipollente, dopo il 1° gennaio 1879, o che, trovandovisi fino da quel giorno, hanno soltanto posteriormente conseguito il diploma;

c) quelli di scuole elementari che al 1° gennaio 1879, avevano oltrepassato i 30 anni di età e che, trovandosi già a quel giorno in regolare esercizio, hanno approfittato della facoltà di opzione loro concessa dalle leggi sul Monte;

d) quelli degli asili infantili mantenuti dai comuni, che si trovano nelle condizioni accennate alle precedenti lettere *a*, *b*, *c*, tenendo presente che per i medesimi la data ivi accennata del 1° gennaio 1879, va sostituita con quella del 1° gennaio 1889, a meno che, gli insegnanti stessi non si siano avvalsi della facoltà loro concessa dall'art. 46 del testo unico.

I comuni hanno inoltre diritto di rivalsa verso gli asili contribuenti, costituiti in enti morali, tanto per le quote a carico degli asili stessi che dei loro direttori ed insegnanti, e verso gli asili non contribuenti per l'intiero contributo del nove per cento ai sensi degli articoli 11 e 47 del testo unico.

I comuni hanno infine diritto di rivalsa verso i regi educatorî tanto per le quote a carico dei regi educatorî stessi che dei loro direttori ed insegnanti.

La ritenuta verso i direttori ed insegnanti si opererà all'atto del pagamento delle singole rate di stipendio in ragione del quattro per cento sull'importo di ciascuna di dette rate; e per i sotto maestri il diritto di rivalsa dovrà limitarsi allo stipendio ad essi in realtà corrisposto, non a quello intiero attribuito alla scuola ad essi affidata.

Art. 55.

Dei versamenti volontari che l'insegnante od altri a suo favore dichiarino al Consiglio scolastico di voler eseguire a' sensi dell'art. 9 del testo unico, è presa nota nell'elenco generale dei contributi, in apposita colonna di fronte al nome dell'insegnante stesso, quando i versamenti debbano seguire nell'anno successivo, mentre quando debbano aver luogo nell'anno in corso formeranno oggetto di elenchi suppletivi.

A tali elenchi corrisponderanno speciali estratti da inviare ai comuni e parimenti ruoli speciali da comunicarsi alle Delegazioni del tesoro, dovendo i versamenti essere eseguiti distintamente da quelli dei contributi per parte degli esattori o degli altri incaricati, tosto che abbiano ricevuti i relativi importi dall'insegnante, dalla persona o dall'ente obbligatisi volontariamente ad effettuare il deposito.

Le somme versate a titolo di depositi volontari devono convertirsi in appositi vaglia del tesoro da spedirsi volta per volta all'amministrazione del Monte.

Art. 56.

L'amministrazione del Monte tiene il conto individuale per cia-

scuno degli insegnanti a cui favore vengono eseguiti depositi volontari ed accredita in esso le somme pagate, liquidandovi anno per anno i rispettivi interessi al saggio medio d'investimento dei fondi del Monte pensioni. L'ammontare degl'interessi così liquidati verrà ridotto del 2 0[0 per spese d'amministrazione, secondo il disposto dell'art. 9 del testo unico.

Alla cessazione dell'insegnante dal servizio, per qualsiasi ragione e dopo qualsiasi tempo, verrà chiuso il conto individuale e pagato il capitale risultante al titolare od ai suoi eredi legittimi o testamentari, salvo le disposizioni dell'articolo 82 del presente regolamento riguardo alla conversione in assegno vitalizio.

TITOLO III.

Delle pensioni e delle indennità

—

Art. 57.

I servizi che i direttori e gli insegnanti potranno provare di aver prestato:

a) in iscuole pubbliche elementari mantenute dallo Stato all'interno od all'estero, dalle provincie, dai comuni o da altri a sgravio degli obblighi dei comuni medesimi;

b) in asili d'infanzia mantenuti dai predetti enti o costituiti in corpo morale, ed inscritti al Monte;

c) in asili costituiti in corpi morali e non contribuenti al Monte, pei quali gli insegnanti stessi abbiano pagato, oltre il contributo proprio, anche quello che sarebbe stato a carico di detti asili, giusta l'art. 47 del testo unico;

d) e, finalmente, nei RR. educatorî femminili con patrimonio sorvegliato dal Ministero della Pubblica Istruzione;

saranno calcolati utili per la pensione o per l'indennità, agli effetti degli articoli 14 e 17 del testo unico, dal giorno in cui detti insegnanti conseguirono, o si perfezionò in essi il diritto di conseguire il regolare diploma giusta l'art. 4 di detto testo unico, tenuto conto delle eccezioni e dei casi speciali contemplati dall'art. 38 del presente regolamento, con nomina regolare approvata a forma di legge dalla competente autorità scolastica e con percezione di stipendio.

I servizi prestati in iscuole che stanno aperte per una parte dell'anno scolastico, sono ragguagliati ad un anno intiero quando all'insegnante sia stato corrisposto lo stipendio nell'integrale misura stanziata in bilancio pel mantenimento delle scuole medesime.

Sarà pure calcolato utile integralmente, agli effetti sovra indicati, il tempo per il quale al maestro sia stato corrisposto lo stipendio dal comune, sebbene non abbia effettivamente insegnato per alcuna delle cause previste dagli art. 163 e 164 del regolamento generale per l'istruzione elementare, approvato con R. decreto 9 ottobre 1895 n. 623.

Art. 58.

Il diritto al conseguimento della pensione s'intende acquisito per l'insegnante che conti un servizio riconosciuto utile, ai sensi del precedente articolo, di almeno anni ventiquattro, mesi sei e giorni uno, computabili in anni venticinque, giusta il penultimo alinea dell'art. 18 del testo unico, purchè l'insegnante stesso abbia contribuito al Monte almeno per dieci anni compiuti a forma di quanto è prescritto nell'alinea dell'art. 49 salva l'eccezione in detto alinea contemplata pei casi di cui al primo comma dell'art. 32.

Il diritto al conseguimento dell'indennità, nei casi contemplati alle lettere *b*, *c*, *d* dell'art. 17 s'intende acquisito per l'insegnante che abbia un servizio riconosciuto utile come sopra, di almeno dieci anni compiuti, purchè l'insegnante stesso abbia contribuito al Monte per uguale periodo di tempo, a forma del ricordato alinea dell'art. 49.

Art. 59.

Agli effetti degli articoli 14, 17 e 49 del testo unico, il cumulo dei servizi utili prestati, anche alternativamente, da un insegnante in iscuole pubbliche elementari, in asili d'infanzia e RR. educatorî, ha luogo qualunque sia il tempo nel quale l'insegnante stesso sarà stato collocato a riposo e qualunque sia l'epoca in cui ciascuno di tali servizi sia stato prestato, tenuto conto della disposizione di cui all'alinea del succitato articolo 49.

Quando fra i detti servizi ne siano compresi di quelli prestati senza pagamento di contributo, in asili costituiti in enti morali e non inscritti al Monte, si detrarranno dalla pensione o dalla indennità conferita le quote corrispondenti a questi ultimi servizi, in conformità di quanto è prescritto dall'art. 20 del testo unico.

Art. 60.

L'insegnante, o la sua vedova od i suoi orfani, che credono di aver diritto alla pensione od alla indennità per una sola volta ai termini degli articoli 14, 17, 21 e 22 del testo unico, dovranno inviare per mezzo del sindaco, motivata domanda al Consiglio scolastico della provincia da cui dipende il comune ove risiedono al tempo della presentazione della domanda medesima.

Tale domanda deve indicare il nome, il cognome, la qualità e la residenza dei richiedenti, deve essere sottoscritta dai richiedenti stessi, o da chi ne ha la legale rappresentanza, e contenere l'oggetto della domanda, nonchè l'indicazione del luogo dove s'intenda riscuotere l'assegno.

La domanda stessa deve essere inoltre vistata dal sindaco per l'autenticazione della firma del richiedente, e dal prefetto per l'autenticazione della firma del sindaco, il quale, nell'inviare la domanda al Consiglio scolastico, dà analogo avviso all'amministrazione del Monte.

Art. 61.

Gli insegnanti e direttori didattici con più di 10 e meno di 25 anni di servizio, i quali, dopo il 31 dicembre 1902, abbiano cessato dal prestare l'opera loro nelle scuole elementari, negli asili infantili o nei RR. educatorî, per passare alla dipendenza dello Stato in qualità di istitutori nei convitti nazionali, di ispettori scolastici od in altri uffici, sempre però nella carriera dell'insegnamento o dell'educazione elementare, debbono dichiarare, per mezzo dei Consigli scolastici, se intendano di chiedere l'indennità a' sensi e nei limiti di cui agli articoli 17, lettera *d*, e 37, primo capoverso, del testo unico.

In caso di mancata dichiarazione si intende che preferiscono cumulare i servizi già prestati con quelli che presteranno agli stipendi dello Stato per il conseguimento dell'assegno di riposo a' termini dell'art. 32 dello stesso testo unico. Hanno diritto a tale cumulo di servizi anche gl'insegnanti già inscritti al Monte, che fecero passaggio alla dipendenza dello Stato in una delle sopra indicate qualità anteriormente al 1° gennaio 1903, e che, avendo ottenuto il conferimento di pensione o di indennità a carico del Monte stesso, dichiarino, per mezzo dei Consigli scolastici, di volere rimborsare al Monte le somme riscosse a titolo d'indennità o di pensione coi relativi interessi composti al saggio d'investimento dei capitali dell'Istituto, accertato per l'anno precedente, rinunziando al godimento della pensione già liquidata.

Art. 62.

Alla domanda degli insegnanti pel conseguimento della pensione dovranno essere uniti:

a) l'atto di nascita;

b) il diploma di cui all'art. 4 del testo unico o la prova che per l'insegnante si verifichino le condizioni contemplate dagli articoli 38 e 57 del presente regolamento, salvo che l'insegnante

stesso ne abbia fatta la presentazione all'atto della iscrizione al Monte giusta il successivo art. 108;

c) lo stato di servizio, compilato sopra apposito libretto a stampa fornito dall'amministrazione del Monte, in cui si dovrà specificatamente indicare la qualità, l'interruzione e la durata dei servizi prestati, gli stipendi minimi legali od effettivi e gli assegni in natura calcolati nei casi ed ai sensi di cui nell'art. 20 del presente regolamento;

d) gli atti di nomina, delle successive periodiche conferme, di concessione dei sessenni, sospensioni, richiami in servizio, concessioni di precedenti pensioni o indennità, di licenziamento o di dimissioni dal servizio, e tutti gli altri documenti che possano occorrere per comprovare i singoli servizi prestati;

e) il congedo dal servizio militare ed i brevetti delle medaglie conseguite, per comprovare le campagne di guerra, nel caso di cui all'art. 19 del testo unico.

Art. 63.

Alle domande degli insegnanti per la liquidazione dell'indennità, oltre gli atti di cui nell'articolo precedente, dovranno pure essere uniti, a seconda dei casi:

1° i documenti designati negli articoli 70, 71 e 72 del presente regolamento, quando l'indennità viene richiesta pei motivi indicati alle lettere *a* e *b* dell'articolo 17 del testo unico;

2° la deliberazione con la quale sia stato dalla competente autorità scolastica approvato il licenziamento ai sensi dell'art. 7, lettera *b*, della legge 19 febbraio 1903, n. 45, nonchè gli atti in base ai quali fu emessa la deliberazione anzidetta, quando la indennità viene richiesta pel motivo indicato alla lettera *c* dell'art. 17 sopracitato;

3° il decreto di nomina ad ispettore scolastico od istitutore nei convitti nazionali, o professore nelle scuole pubbliche secondarie, classiche, tecniche e normali alla dipendenza del Ministero della Pubblica Istruzione, quando l'indennità viene richiesta per uno dei motivi indicati alla lettera *d* dell'art. 17 più volte ricordato.

Art. 64.

Alla domanda pel conseguimento della pensione o della indennità, presentata dalla vedova nell'interesse proprio e degli orfani di un insegnante morto in attività di servizio, debbono, oltre i documenti richiesti, per comprovare i diritti acquisiti dall'insegnante medesimo, alle lettere *a*, *b*, *c* e *d* del precedente art. 62 (escluso l'atto di licenziamento o di dimissioni dal servizio) essere uniti:

1° l'atto di nascita della vedova e di ciascuno degli orfani;

2° l'atto di matrimonio;

3° l'atto di morte dell'insegnante;

4° un atto giudiziale di notorietà, ovvero un certificato municipale, dal quale risulti se fu o meno pronunciata contro la istante, per sua colpa, sentenza di separazione di corpo, e quando fosse stata pronunziata, se fu resa definitiva, e inoltre se, posteriormente alla separazione, i coniugi convissero insieme;

5° altro simile certificato, che potrà pure essere unito al precedente, dal quale risulti lo stato della famiglia lasciata dal defunto, compresi i figli anche di precedente matrimonio, e se la madre conviva o meno coi figli, e rechi inoltre la data della nascita d'ogni singola persona, e, per ciascuna figlia, se sia nubile o maritata.

Art. 65.

Alla domanda pel conseguimento della pensione o della indennità, presentata dagli orfani di un maestro o di una maestra morti in attività di servizio e per essi dal padre o dal loro legale rappresentante, debbono, oltre i documenti richiesti per comprovare i diritti acquisiti dall'insegnante medesimo, alle lettere *a*, *b*, *c*, *d* del precedente art. 62 (escluso l'atto di licenziamento o di dimissioni dal servizio) essere uniti:

1° l'atto di matrimonio dei loro genitori;

2° l'atto di morte dell'insegnante;

3° l'atto di nascita di ciascuno degli orfani;

4° l'atto giudiziale di notorietà, od il certificato municipale, di cui al n. 5 dell'articolo precedente.

Quando si tratta di orfani d'entrambi i genitori, o che questi fossero separati legalmente per colpa del coniuge superstite, dovranno prodursi, rispettivamente, o gli atti di morte d'ambo i genitori o la copia autentica della sentenza di separazione.

Quando invece la madre sia passata ad altro matrimonio, dovrà prodursi copia autentica dell'atto relativo.

Art. 66.

Alla domanda pel conseguimento della pensione, presentata dalla vedova o dagli orfani di un insegnante già pensionato, debbono, oltre il decreto di conferimento della pensione all'insegnante medesimo, essere uniti, a seconda dei casi, i documenti descritti nei precedenti articoli 64 o 65.

Art. 67.

Nel caso previsto dal penultimo alinea dell'art. 22 del testo unico, alla vedova sarà assegnata la metà della pensione; l'altra metà sarà divisa in parti uguali fra tutti i figli dell'insegnante che vi abbiano diritto.

Se vi ha un solo figlio, gli sarà assegnato un quarto della pensione, restando gli altri tre quarti alla vedova.

In eguali proporzioni sarà ripartita l'indennità nel caso previsto dall'art. 21 del testo unico.

Art. 68.

I figli, sia dell'ultimo o di precedente matrimonio, dell'insegnante, per ottenere la pensione ad essi spettante ai sensi del precedente articolo, dovranno presentare regolare domanda alla amministrazione del Monte, producendo un atto giudiziale di notorietà o un certificato municipale, comprovante che vivono separati dalla madre o dalla madrigna.

Uguale domanda dovranno produrre i figli ed i figliastri che si separassero dalla vedova posteriormente alla concessione della pensione; ma in questo caso, dal documento sopra detto dovrà risultare il giorno da cui avvenne la separazione.

Art. 69.

Nel caso di orfani di due insegnanti, contemplato dall'art. 25 del testo unico, si faranno due liquidazioni distinte della indennità o pensione in ragione dell'età e dei servizi di ciascuno dei genitori defunti, secondo le norme del testo unico medesimo, e si conferirà agli orfani la metà dell'assegno che risulterà maggiore, corrispondendo loro il supplemento ove in precedenza avessero riscosso l'assegno minore.

Art. 70.

Quando la liquidazione dell' indennità si chiegga pei motivi specialmente menzionati alle lettera *a*) dell'articolo 17 del testo unico, oppure si chieda la pensione privilegiata a' termini del successivo articolo 26, l'insegnante o rispettivamente la vedova o gli orfani dovranno nella domanda indicare le ferite o infermità contratte dall'insegnante nell'esercizio delle sue funzioni, e le circostanze che vi concorsero, e vi uniranno un certificato medico, in cui siano descritte specificatamente l'indole delle ferite o della malattia, le cause che le produssero e le conseguenze che ne derivarono rispetto all'attitudine dell'insegnante a continuare il servizio, dichiarando esplicitamente se le ferite o la malattia o la morte debbano ritenersi avvenute ad esclusiva cagione delle funzioni anzidette.

Le visite mediche, nei casi sopraindicati, dovranno esser richieste d'urgenza, occorrendo anche telegraficamente, ed i certificati

relativi saranno rilasciati secondo le prescrizioni del successivo articolo 72.

Se le infermità, le ferite o la morte provennero da infortunio, in occasione del quale si fosse compilato un processo verbale, dovrà presentarsi copia di quel documento.

Art. 71.

Quando la liquidazione dell'indennità sia chiesta pei motivi previsti alla lettera *b*) dell'art. 17 del testo unico, oppure sia chiesto il conferimento della pensione minima di L. 300 da insegnanti con 25 o più anni di servizio e meno di 60 di età o 30 di servizio, a'sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 16 del testo unico, la domanda dovrà essere accompagnata da un certificato medico da rilasciarsi secondo le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 72.

I certificati medici, di cui agli articoli precedenti, dovranno essere rilasciati, a spese degl'interessati e secondo le norme all'uopo stabilite d'accordo tra l'amministrazione del Monte ed il Ministero della Guerra, da un medico militare in attività di servizio, su richiesta del Consiglio provinciale scolastico, oppure da un medico civile specialmente designato dall'amministrazione del Monte, quando comprovate circostanze eccezionali lo esigano.

I medici devono anzitutto assicurarsi che l'insegnante da sottoporre a visita sia quello pel quale è stata richiesta l'opera loro, e dopo di avere esposto nel certificato le generalità (età, temperamento e costituzione dell'insegnante), non che i fatti quali vengono riferiti come causa della malattia, lesione od imperfezione motivante la inabilità al servizio, devono descrivervi in termini chiari e precisi le infermità, le alterazioni organiche ed i disturbi funzionali (obiettivi e subiettivi) da essi rilevati; e dichiarare esplicitamente se, a loro giudizio, in conseguenza di tali infermità, alterazioni o disturbi, l'insegnante sia o meno, divenuto inabile a prestare od a riassumere ulteriormente servizio.

Occorrendo una visita di revisione, questa potrà essere eseguita o da un collegio di medici militari in attività di servizio o dal medico provinciale, la cui visita sarà gratuita quando abbia luogo nella città di sua ordinaria residenza.

Art. 73.

Le domande per il conseguimento delle pensioni e delle indennità devono essere scritte su carta da bollo da centesimi cinquanta.

Invece i documenti, che si uniscono alle domande suddette, sono esenti da tassa di bollo, purchè sui medesimi sia indicato l'uso cui debbono servire.

Art. 74.

Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte, ai termini dell'art. 150 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, devono essere legalizzati dal presidente del tribunale civile, se sono rilasciati dai municipi, e dalle curie vescovili rispettive, se rilasciati dalle autorità parrocchiali.

Art 75.

Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte devono essere prodotti per copia autentica o per estratto degli originali registri dello stato civile.

Non sono ammessi come equipollenti i certificati desunti dai registri di anagrafe.

Art. 76.

I certificati municipali di cui ai n. 4 e 5 dell'art. 64 ed al n. 4 dell'art. 65 del presente regolamento, saranno redatti in base alle risultanze dei registri dello stato civile e di anagrafe, e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

Art. 77.

La legalizzazione degli atti, di cui agli articoli precedenti, sarà eseguita gratuitamente nei casi contemplati al n. 44 della tabella annessa al testo unico delle leggi sulle tasse per le concessioni governative e gli atti amministrativi, approvato con R. decreto 13 settembre 1874, n. 2086.

Gli atti provenienti dall'estero, anche se non soggetti al bollo, debbono però essere legalizzati, giusta il n. 43 della suddetta tabella.

Art. 78.

Alla mancanza di documenti originali comprovanti i titoli di abilitazione posseduti, le nomine conseguite, le successive periodiche conferme, il licenziamento o le dimissioni dal servizio ed i servizi prestati, non si può supplire con attestazioni private nè con certificati che non siano desunti da documenti originali dell'epoca in cui fu conferita l'abilitazione all'insegnamento ed avvennero le nomine, le conferme o la cessazione dal servizio.

Si ammetterà la presentazione di documenti che, a giudizio dell'amministrazione del Monte, si ritengano equipollenti, quando, per qualsiasi causa, sia reso materialmente impossibile di ottenere la copia autentica dei documenti originali.

Art. 79.

I Consigli scolastici che, a' termini dell'art. 33 del testo unico, riceveranno domande per la liquidazione di pensioni o di indennità, dovranno, agli effetti dell'art. 38 del citato testo unico, segnare sulle medesime la data della presentazione, darne a loro volta immediato avviso all'amministrazione del Monte, e quindi accertarsi e provvedere, con la massima sollecitudine, che siano corredate in forma legale di tutti i documenti richiesti, che questi confrontino esattamente con le risultanze del registro di cui all'art. 13 del testo unico stesso e poscia inviarle all'amministrazione suddetta con tutti i documenti, le notizie ed osservazioni che fossero giudicate opportune, e con a corredo una copia letterale del registro anzidetto, per quanto si riferisce all'insegnante che domanda l'assegno.

Art. 80.

L'amministrazione del Monte, cui, per effetto dell'art. 33 del testo unico, compete la liquidazione delle pensioni e delle indennità, si accerterà che sia completa la documentazione delle domande che le pervengono e, dove occorra, richiamerà d'ufficio i titoli e le giustificazioni mancanti e tutti quegli altri schiarimenti che giudicherà necessari.

Quando, per comprovate ragioni di forza maggiore, non sia possibile accertare la regolarità dei servizi prestati dagli insegnanti che domandano l'assegno, mediante la presentazione degli atti indicati alla lettera *d* dell'art. 62 del presente regolamento, la suddetta amministrazione potrà, sotto vincolo di pronta e cauta restituzione, richiamare dai comuni gli originali mandati di pagamento e le relative quietanze, conti consuntivi od altri registri contabili, dai quali sia dato constatare i precisi periodi di tempo durante i quali gli insegnanti anzidetti percepirono lo stipendio in tale loro qualità.

Art. 81.

La media generale degli stipendi goduti dagli insegnanti nel tempo del servizio riconosciuto utile con le norme stabilite nell'art. 57 del presente regolamento, si forma, agli effetti degli articolo 15 e 17 del testo unico:

1° pel servizio utile anteriore al 1° gennaio 1879, sugli stipendi minimi legali od effettivi, compresi gli eventuali assegni in natura, inerenti al posto dagli insegnanti occupato in quel giorno, o nel giorno posteriore in cui gli insegnanti medesimi avessero ripreso servizio, giusta l'articolo 51 del testo unico;

2° pel periodo dal 1° gennaio 1879 in poi, sugli stipendi minimi legali od effettivi, compresi gli eventuali assegni in natura, inerenti ai posti che gli insegnanti abbiano occupato da quel giorno in poi.

Gli stipendi di cui ai precedenti nn. 1 e 2 si calcolano nei modi indicati agli articoli 15 a 20 e 26 a 28 del presente regolamento.

La media degli stipendi goduti dagli insegnanti nell'ultimo triennio di servizio utile, deve essere, agli effetti della seconda parte dell'articolo 16 del testo unico, calcolata nei modi indicati al precedente n. 2.

Art. 82.

Liquidata la pensione a favore del titolare di un conto individuale di cui agli articoli 9 e 31 del testo unico, si potrà, a richiesta dell'interessato, convertire il capitale risultante da tale conto in assegno vitalizio da aggiungersi alla pensione anzidetta, già depurata dalla ritenuta prescritta dall'articolo 12 del testo unico medesimo.

Anche a richiesta della vedova o degli orfani minorenni di un insegnante titolare di conto individuale, potrà eseguirsi la conversione del capitale relativo o della quota di esso devoluta loro per legge o per testamento, in assegno vitalizio o temporaneo fino al 21° anno d'età, in aggiunta alla pensione già liquidata.

Art. 83.

Gli acconti mensili, previsti dall'art. 36 del testo unico, potranno essere concessi solo quando dai documenti prodotti a corredo delle domande di pensione, risulti già comprovato che l'insegnante abbia prestato almeno 25 anni di servizio utile, computati nel modo indicato al penultimo alinea dell'art. 18.

Gli acconti stessi verranno, in ogni caso, liquidati in base agli anni di servizio utile sui quali non cade contestazione.

Art. 84.

Per il ricupero del valore capitale corrispondente alla maggiore pensione conferita ad insegnanti o direttori in seguito al riconoscimento di una o più campagne di guerra, a' sensi dell'art. 19 del testo unico, l'amministrazione del Monte comunica, in base alla deliberazione del Consiglio permanente, un prospetto della liquidazione eseguita, al Ministero dell'Istruzione pubblica, il quale provvede all'emissione del relativo mandato, commutabile in vaglia del tesoro, sui capitoli di bilancio indicati nel citato art. 19 del testo unico.

Art. 85.

La deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, che, ai termini dell'art. 33 del testo unico, conferisce la pensione o la indennità, dovrà esprimerne le ragioni e indicare, nel primo caso, la data dalla quale la pensione avrà la sua decorrenza.

In base alla deliberazione anzidetta, l'amministrazione del Monte assegnerà la pensione o la indennità, emettendo apposito motivato decreto, che sarà consegnato alla parte per mezzo del sindaco del comune, indicato all'art. 60 del presente regolamento.

Il sindaco se ne farà rilasciare ricevuta dalla parte, di cui legalizzerà la firma e la trasmetterà all'amministrazione del Monte per mezzo della Prefettura, dalla quale sarà autenticata la firma del sindaco.

Art. 86.

Quando il Consiglio d'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti deliberi non competere pensione o indennità alcuna, un estratto della relativa deliberazione motivata sarà comunicato alla parte nel modo e con le formalità indicate nell'articolo precedente.

Art. 87.

Quando sieno divenute definitive, o per decorrenza di termini, o per dichiarazione delle parti interessate, o per decisione della Corte dei conti, le deliberazioni del Consiglio permanente della Cassa dei depositi e prestiti, l'amministrazione del Monte provvederà nel modo e con le formalità indicate nel precedente art. 85, alla restituzione dei documenti presentati a corredo delle domande di pensione o d'indennità, ad eccezione però di quelli rilasciati in copia ad esclusivo uso del Monte, nonchè degli atti di stato civile e degli stati di servizio che devono restare uniti alle domande stesse.

Art. 88.

Qualora la pensione o la indennità conferita vada ripartita fra il Monte delle pensioni ed i comuni non soggetti al monte stesso, in virtù dell'art. 32 del testo unico, un estratto della relativa deliberazione di conferimento, insieme ad un riassunto dimostrativo della liquidazione dell'assegno, dovrà essere dall'amministrazione del Monte fatto consegnare ai comuni medesimi, per ogni effetto legale, a mezzo del Consiglio provinciale scolastico che se ne farà rilasciare ricevuta da trasmettersi all'amministrazione suddetta.

Art. 89.

Qualora la pensione e la indennità sia ripartita fra il Monte, il Ministero della Pubblica Istruzione o altro Ministero, dal quale dipendano funzionari che possano invocare il diritto stabilito dal primo capoverso dall'art. 32 del testo unico, l'estratto della deliberazione di conferimento insieme al riassunto dimostrativo, citati nel precedente articolo, saranno comunicati dall'amministrazione del Monte direttamente al Ministero interessato, il quale provvederà entro il mese di luglio di ogni anno al rimborso della quota a suo carico, mediante l'emissione di un mandato sui capitoli del proprio bilancio, riguardanti il pagamento delle pensioni o delle indennità.

Art. 90.

I ricorsi contro la liquidazione delle pensioni e delle indennità, o contro le deliberazioni negative, devono presentarsi, giusta la legge 26 luglio 1868, n. 4516, direttamente alla Corte dei conti, nel termine di novanta giorni, a decorrere da quello in cui avviene la consegna della deliberazione o del decreto impugnato. Questo termine decorre per l'amministrazione del Monte dalla data della deliberazione.

Il procedimento, in caso di ricorso, è stabilito dal regolamento approvato con R. decreto 5 ottobre 1862, n. 884, modificato dal R. decreto 12 maggio 1864, n. 1777.

Quando il ricorso sia presentato dall'amministrazione del Monte, questa dovrà farlo notificare alla parte, cui dovranno pure essere notificate le conclusioni scritte del procuratore generale e il decreto col quale viene fissata l'udienza per la discussione della causa.

I ricorsi si avranno per abbandonati nei casi e termini della legge 26 maggio 1887, n. 4504.

Art. 91.

Allorchè si tratti di pensioni miste, cioè dovute dal Monte in concorso con un comune o collo Stato, l'insegnante o il comune o lo Stato che ricorre devono reciprocamente notificarsi tanto il ricorso quanto le comparse di risposta e il decreto di fissazione di udienza emesso dal presidente della Corte dei conti.

Art. 92.

I ricorsi di cui ai due articoli precedenti debbono essere notificati nei modi di rito all'amministrazione del Monte la quale fornirà alla Procura generale della Corte dei conti, in seguito a sua richiesta, i documenti e le notizie occorrenti alla procura stessa per emettere le sue conclusioni.

Qualora tali conclusioni fossero, anche in parte, contrarie al-

l'amministrazione del Monte, saranno a questa comunicate, per porla in grado di presentare le eventuali sue deduzioni.

All'amministrazione medesima sarà pure dato avviso del giorno pel quale è stata fissata la discussione della causa alle sezioni unite della Corte dei conti e saranno pure comunicate le relative decisioni, le quali dovranno essere notificate agli interessati dall'amministrazione stessa, nei modi di rito, per mezzo delle Intendenze di finanza.

Nella discussione della causa l'amministrazione del Monte potrà farsi rappresentare dall'Avvocatura generale erariale o da un proprio funzionario.

Art. 93.

Per tutto ciò che non sia diversamente stabilito col R. decreto 3 gennaio 1904, n. 63, per l'esecuzione del quinto e sesto alinea dell'art. 32 del testo unico, saranno applicate le norme contenute nei precedenti articoli del presente regolamento, riguardo agli assegni di riposo liquidati dall'amministrazione del Monte a favore d'insegnanti che abbiano prestato servizio sempre in comuni non soggetti all'istituto.

Art. 94.

Gli elenchi delle pensioni e delle indennità assegnate saranno pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno o sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della Pubblica Istruzione.

Un estratto di detti elenchi sarà trasmesso ai Consigli scolastici, di cui all'art. 60, per le annotazioni da farsi sul registro prescritto dall'art. 13 del testo unico, nel quale dovrà essere altresì presa nota delle deliberazioni negative emesse dal Consiglio di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti

Art. 95.

Per i computi degli interessi e sconti contemplati dall'art. 36 del presente regolamento e dall'art. 11 del testo unico, i contributi annuali saranno ritenuti come se fossero pagabili in fine di anno ed il saggio relativo sarà uguale a quello con cui fu calcolata la tabella per la liquidazione delle pensioni.

Art. 96.

L'insegnante a favore del quale siasi già liquidata la indennità o la pensione e che riprenda servizio esclusivamente in una scuola pubblica elementare, in un asilo infantile inscritto al Monte od in una scuola elementare dei RR. educatori femminili, dovrà dichiarare in iscritto, all'atto stesso in cui riprende servizio, se intenda o meno di avvalersi della facoltà concessa con l'ultimo alinea dell'articolo 37 del testo unico.

Nell'affermativa, l'insegnante dovrà indicare se intende eseguire la rifusione delle somme pagategli a titolo d'indennità o di pensione, e dei relativi interessi composti, in una sola volta, ovvero a rate mensili, con i relativi interessi scalari in un tempo complessivo non maggiore di un decennio dalla data di riassunzione in servizio, come pure, in questo secondo caso, dovrà precisare quale sia la quota che intende rilasciare sullo stipendio di attività.

Tale quota non sarà minore del quinto dello stipendio, ed all'esazione della quota stessa verrà provveduto con la medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contributi.

I Consigli provinciali scolastici e, nel caso di insegnanti all'estero, il Ministero degli Affari Esteri, devono espressamente richiamare l'attenzione dell'insegnante su quanto è prescritto dal presente articolo e dai seguenti, allorchè rispettivamente i primi vengono a cognizione della riammissione in servizio, per approvare la relativa deliberazione di nomina, ed il secondo promuove il relativo decreto.

Art. 97.

Se l'insegnante cessa nuovamente dal servizio prima di aver compiuta la rifusione anzidetta e dei relativi interessi composti, la somma residua, con i relativi interessi scalari, sarà integralmente detratta dalla nuova indennità o pensione liquidata.

Art. 98.

Nel caso d'indennità o di pensione ripartita fra il Monte delle pensioni ed i comuni o lo Stato in virtù dell'art. 32 del testo unico, se l'insegnante è riammesso in servizio di un ente inscritto al Monte, questo farà eseguire la ritenuta, tanto per conto proprio quanto per quello dei comuni non soggetti, e dello Stato, sullo stipendio corrisposto all'insegnante dall'ente inscritto all'istituto. Se viceversa l'insegnante è riammesso in servizio di un comune non soggetto al Monte o dello Stato, questi, a loro volta, eseguiranno la ritenuta e ne rimborseranno il Monte.

Art. 99.

La liquidazione del debito totale dell'insegnante, per la rifusione rateale delle somme pagategli a titolo di indennità o di pensione e dei relativi interessi composti, nonchè dei successivi interessi scalari, avrà luogo per deliberazione del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti.

Nello stesso modo si approveranno le variazioni successive alla liquidazione medesima, in conseguenza di aumenti o di diminuzioni di stipendio.

Art. 100.

Il Pubblico ministero presso l'autorità giudiziaria che abbia pronunziato, contro un insegnante, condanna per alcuno dei reati previsti ai nn. 1 e 2 dell'art. 27 del testo unico, trasmetterà all'amministrazione del Monte copia della sentenza di condanna.

Art. 101.

Nel caso di riabilitazione del condannato, di cui all'art. 28 del testo unico, il riabilitato, che non abbia ancora ottenuta la liquidazione della pensione, dovrà unire alla domanda il decreto di riabilitazione insieme agli altri documenti richiesti dal presente regolamento.

Il decreto di riabilitazione dovrà essere unito pur anche alla domanda che occorre al riabilitato di presentare all'amministrazione del Monte per ottenere di essere ripristinato nel godimento della pensione.

Art. 102.

Alla domanda pel conseguimento della indennità o della pensione, presentata dalla moglie o dalla prole dell'insegnante che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 30 (parte prima) del testo unico, devono essere uniti i documenti indicati, a seconda dei casi, negli articoli 64 e 65 del presente regolamento, sostituendo però a quelli di cui al n. 3 dell'articolo 64 od al n. 2 dell'articolo 65, copia autentica della sentenza di condanna, sulla quale sarà altresì indicato se la medesima sia passata in giudicato.

Art. 103.

La moglie, ed in mancanza di essa, i figli minorenni e le figlie minorenni purchè nubili, di un maestro assente; i figli minorenni e le figlie minorenni, purchè nubili, di una maestra assente, o della vedova pure assente di un maestro pensionato; e, finalmente, i figli minorenni e le figlie minorenni, purchè nubili, di altro letto, di un maestro pensionato assente, per conseguire temporaneamente la riversibilità degli assegni già concessi, o che avrebbero potuto competere al rispettivo marito, padre o madre, per i servizi resi, dovranno presentare i documenti di cui agli articoli precedenti.

In luogo dell'atto di morte, dovrà presentarsi copia autentica della sentenza, divenuta esecutoria, pronunziata dal competente tribunale, in conformità delle disposizioni del titolo III del codice civile, con la quale fu dichiarata l'assenza.

Qualora successivamente fosse constatata la morte, dovrà presentarsi nuova istanza per il conseguimento della pensione definitiva, unendo alla medesima, copia dell'atto di morte.

Art. 104.

Quando all'atto della liquidazione della pensione o dell'indennità fosse per risultare che qualche insegnante già inscritto al Monte non fu gravato del contributo suo personale per una parte del servizio prestato, si provvederà, agli effetti dell'alinea dell'art. 49 del testo unico, al ricupero integrale di tale contributo mediante ritenuta sulle prime rate della pensione o sull'importo dell'indennità.

In ugual modo potrà l'amministrazione del Monte provvedere al ricupero del contributo complessivo di cui all'alinea dell'art. 48 del testo unico, per gli insegnanti contemplati dall'articolo stesso.

Art. 105.

Il pagamento delle pensioni sarà eseguito in rate mensili a cominciare dal giorno 25 del mese cui si riferiscono.

Le frazioni di centesimo, che dalla liquidazione risultassero dovute per ogni rata, saranno trascurate.

Art. 106.

Al pagamento delle pensioni sarà provveduto con norme analoghe a quelle che vigono pel pagamento delle pensioni agli impiegati civili ed ai militari dello Stato.

Sono però esenti dalle convalidazioni, di cui all'art. 250 delle istruzioni generali sul servizio del tesoro, i certificati di vita rilasciati dal sindaco del comune dove ha domicilio il pensionato, quando questi, per mancanza nel comune stesso di uffici incaricati del pagamento della pensione, debba recarsi in altro comune ad esigerne le rate.

L'amministrazione del Monte provvede con apposite istruzioni per l'applicazione al Monte stesso delle norme di cui al primo comma del presente articolo, con quelle modificazioni che sono richieste dalla specialità del servizio.

Con dette istruzioni sono anche stabiliti i modelli dei registri da tenersi tanto presso l'amministrazione centrale che dalle Delegazioni del tesoro o dalle sezioni di R. tesoreria provinciale, nonchè le formalità da seguire per le periodiche comunicazioni da farsi all'amministrazione centrale; alle provinciali e da queste a quella.

Art. 107.

Nel registro generale prescritto dall'art. 13 del testo unico, i Consigli scolastici prenderanno nota distintamente per ogni insegnante o direttore di scuola e di asili e per ogni direttore ed insegnante elementare nei RR. educatorî esistenti nella provincia, di tutti gli atti di stato civile, abilitazioni all'insegnamento, nomine, conferme, concessioni di sessenni, sospensioni, richiami in servizio, licenziamento, od altro che valga a stabilire la circostanziata storia dei singoli servizi di ciascun inscritto.

I Consigli provinciali scolastici faranno constare della seguita inscrizione nel registro sopra ciascun atto del quale conserveranno l'originale o la copia autentica in apposito e separato fascicolo per ciascun inscritto.

Nel registro stesso saranno annotate anche le sentenze di condanna, di cui all'art. 100 del presente regolamento, le cui copie saranno all'uopo trasmesse dall'amministsazione del Monte ai Consigli scolastici, non che le assegnazioni delle pensioni e delle indennità liquidate, e le deliberazioni con le quali dal consiglio di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti non fossero state accolte le relative domande.

Quando un insegnante si trasferisca ad esercitare il magistero da una ad altra provincia, il Consiglio scolastico di quest'ultima dovrà richiedere a quello della provincia in cui l'insegnante prima esercitava, una copia letterale del registro anzidetto, per quanto si riferisce all'insegn e medesimo, nonchè tutti gli atti raccolti nel fascicolo, di cui primo alinea del presente articolo, e con la scorta di tali docu nti inizierà sul suo registro le annotazioni relative e formerà il ovo fascicolo.

Il Ministero della bblica Istruzione e l'amministrazione del Monte, esercitano, di mune accordo, un'assidua sorveglianza per accertarsi della rego e tenuta del registro in parola e dei relativi fascicoli, sia ch endone la temporanea comunicazione, sia, in casi gravi ed ecc onali, facendoli accuratamente esaminare presso gli uffici scol ici da funzionari dell'amministrazione medesima.

Il Ministero degli ffari Esteri terrà, colle norme di cui sopra, il registro generale i fascicoli personali degl'insegnanti e direttori nelle scuole mentari e negli asili d'infanzia mantenuti dallo Stato all'ester

Art. 108.

Ogni anno, nell'i are all'amministrazione del Monte gli elenchi generali dei contri .i, i Consigli provinciali scolastici trasmetteranno i titoli d'abi azione all'insegnamento degli iscritti per la prima volta all'isti to, tenute presenti le disposizioni dell'ultima parte dell'art. 4 de testo unico.

Le stesse norm saranno seguite riguardo agli insegnanti iscritti per la pri volta al Monte con elenchi suppletivi compilati nel corso de nno.

L'amministrazio del Monte, appena presa nota dei titoli anzidetti in apposito istro, li restituirà ai Consigli scolastici.

TITOLO IV.

Censin o, bilancio tecnico e statistiche

Art. 109.

Agli effetti degli t. 3, 32 (terz'ultimo comma) e 39 del testo unico, ogni quinqu io, a cura dell'ufficio tecnico per gli istituti di previdenza amn strati dalla Cassa depositi e prestiti, sarà fatto il censimento

a) di tutti g segnanti iscritti e non iscritti al Monte in attività di servizio sso le scuole elementari, gli asili infantili, i RR. educato mminili a patrimonio sorvegliato dal Ministero dell'Istruzion bblica, sia nel regno che all'estero;

b) degl'inse ti pensionati dal Monte.

Nel censimento 'insegnanti in attività di servizio verranno raccolte le notizio tive al sesso, all'età, alla data del diploma o del titolo equip te nel caso previsto dall'art. 38, alla serie cronologica dei zi prestati, alla specificazione delle scuole rette, ed all'amm e degli stipendi minimi legali ed effettivi goduti, aumentati imo sessennale, oltre alle notizie riguardanti lo stato civile segnante ed eventualmente quello della moglie e dei figli alla a del censimento, insieme col relativo movimento verificato del quinquennio.

Nel censimento d l'insegnanti pensionati verranno richieste le sole notizie rigua anti il sesso, l'età e lo stato civile del pensionato, della moglie e dei figli alla data del censimento, insieme col relativo movimento nel quinquennio.

Art. 110

I Consigli provinciali scolastici raccoglieranno e trasmetteranno nel febbraio di ogni anno all'ufficio tecnico le notizie relative al movimento di tutti gli insegnanti del Regno, iscritti o no al Monte, distinguendo le iscrizioni al Monte per primo ingresso e per reingresso in servizio, dalle eliminazioni per qualunque causa avvengano e dalle variazioni nelle scuole e negli stipendi.

Consimile raccolta verrà fatta e trasmessa allo stesso ufficio dal Ministero degli Affari Esteri per gli insegnanti delle scuole all'estero.

Art. 111.

Come per gl'insegnanti in attività di servizio, così per i pensionati, verranno raccolte ogni anno dallo stesso ufficio tecnico, le notizie statistiche in base ai dati forniti dall'amministrazione del Monte in classi separate di iscritti o reinscritti tra i pensionati e di eliminati per qualsiasi causa.

Per raccogliere annualmente le notizie statistiche riguardanti le scuole e gl'insegnanti iscritti e non iscritti al Monte, i Consigli provinciali scolastici invieranno ogni anno all'ufficio tecnico i decreti di classificazione generale o parziale delle scuole di ogni singola provincia e le notizie di tutte quelle variazioni sull'abrogazione di regolamenti municipali di pensione, sulle scuole elementari, sugli asili e sui RR. educatorî, che potranno aver relazione col movimento o con la statistica delle scuole e degl'insegnanti del Regno.

Art. 112.

Un casellario a schede individuali per tutti gli insegnanti nel Regno ed all'estero in attività di servizio, nonchè per i pensionati dal Monte, comprenderà le notizie ricavate dal movimento.

Le notizie desunte dai decreti generali e parziali di classificazione, di cui al precedente articolo, coordinate con quelle risultanti dal movimento annuo o dal censimento quinquennale, saranno trascritte in apposito registro.

Art. 113.

Ogni quinquennio, in base al censimento di cui all'art. 109, sarà compilato il bilancio tecnico del Monte, e al termine di ciascun anno verranno introdotte, nell'ultimo bilancio tecnico, le modificazioni corrispondenti al movimento annuale degli inscritti, di cui all'articolo 110.

Tanto nel bilancio tecnico che nei successivi aggiornamenti si terranno ripartite:

a) la riserva matematica o tecnica degl'insegnanti in attività di servizio, dei pensionati e dei loro aventi diritto alla riversibilità;

b) la riserva di garanzia costituita dall'eccedenza attiva, sino al limite di un decimo della riserva matematica o tecnica;

c) il fondo di utili da costituirsi a vantaggio degl'insegnanti iscritti al Monte, quando sia raggiunto il limite della riserva di garanzia.

Art. 114.

Le ricerche statistiche di cui agli articoli precedenti serviranno, oltrechè alla compilazione dei bilanci tecnici quinquennali, alla preparazione degli elementi necessari per la formazione delle tavole di permanenza in servizio, di eliminazione e di sopravvivenza degl'insegnanti elementari, in attività od a riposo, ed allo studio delle eventuali riforme delle tabelle di liquidazione delle pensioni o di altro d'interesse generale, anche a facilitare l'istruzione delle domande di collocamento a riposo.

I risultati del bilancio tecnico e delle relative osservazioni statistiche, verranno pubblicati nella relazione e rendiconto consuntivo del Monte delle pensioni, dopo che saranno stati approvati dalla Commissione tecnica, la quale in base ad essi, provvederà ai sensi degli articoli 39 e 40 del testo unico.

Art. 115.

La Commissione tecnica, di cui al primo capoverso dell'art. 40 del testo unico, sarà chiamata a deliberare su tutte le modificazioni d'indole finanziaria che s'intendesse di apportare alle leggi sul Monte.

I due insegnanti inscritti al monte, che dovranno far parte della Commissione tecnica anzidetta, a' sensi del secondo capoverso dello stesso art. 40 del testo unico, saranno designati a cura del Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 116.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario, verrà eseguita la capitalizzazione delle pensioni e delle spese di amministrazione in base alla tavola di sopravvivenza ed al saggio d'interesse adottato nel calcolo delle tabelle di liquidazione.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il Ministro della Pubblica Istruzione
ORLANDO.

Il Ministro del Tesoro
L. LUZZATTI.

Il Numero 694 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la Convenzione 20 giugno 1901, stipulata colla provincia di Brescia, per la concessione della ferrovia Iseo-Breno-Edolo ed approvata col Nostro decreto del 23 giugno 1901, n. 366;

Ritenuto che coll'art. 5 di detta Convenzione veniva assegnato alla concessionaria un sussidio chilometrico di L. 5000 per settanta anni, a decorrere dall'apertura, regolarmente autorizzata, dell'intera linea all'esercizio;

Vista l'istanza 21 aprile 1904, n. 1840, con cui la provincia chiede di essere autorizzata ad aprire la linea per tronchi, anzichè per intero, con intesa, nel caso, di percepire dall'apertura di ciascun tronco il relativo sussidio governativo, e di rinunciare, sino all'attuazione dell'intera linea alle quote di sussidio corrispondenti ai tronchi non esercitati;

Visto il verbale degli accordi in questo senso, stipulati il 26 giugno 1904, dal Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, anche in rappresentanza del ministro del tesoro, col signor presidente della Deputazione provinciale di Brescia, in rappresentanza della provincia concessionaria;

Vista la deliberazione di ratifica presa dal Consiglio provinciale di Brescia nell'adunanza dell'11 luglio 1904;

Sentito il Comitato superiore delle strade ferrate ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretarî di Stato pei lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato e reso esecutorio il suddetto verbale di accordi stipulato il 26 giugno 1904 a parziale modificazione dell'articolo 5 della Convenzione 20 giugno 1901, rimanendo fermi per tutto il resto i patti e le condizioni in quella Convenzione stabiliti per la concessione alla provincia di Brescia della ferrovia Iseo-Breno-Edolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TEDESCO.
L. LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: RONCHETTI.

N. 67 di repertorio.

VERBALE di accordo fra S. E. il ministro dei lavori pubblici anche per conto di S. E. il ministro del tesoro, e la on. Amministrazione provinciale di Brescia circa il pagamento del sussidio governativo accordato alla ferrovia Iseo-Breno-Edolo concessale colla convenzione 20 giugno 1901.

L'anno 1904 addì ventisei del mese di giugno in Roma nella sede del Ministero dei lavori pubblici.

Premesso che, mediante convenzione 20 giugno 1901 approvata con R. decreto 23 stesso mese, n. 356, fu accordata dal Governo alla provincia di Brescia la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Iseo per Breno ad Edolo, sotto l'osservanza dei patti e condizioni specificati nella convenzione medesima e nel capitolato annesso;

Che coll'art. 5 della convenzione il Governo si impegnò a corrispondere alla concessionaria un sussidio di L. 5000 al km. per 70 anni, a decorrere dall'apertura, regolarmente autorizzata, dell'intiera linea all'esercizio;

Che per facilitare l'esecuzione della linea da parte di una Società anonima, la Deputazione provinciale di Brescia, con lettera 21 aprile 1904, n. 1840, domandò il preventivo assenso del Governo ad autorizzare l'apertura all'esercizio della linea per tronchi e l'assicurazione di ottenere pure il pagamento del sussidio governativo per ciascun tronco dalla rispettiva apertura all'esercizio;

Che con lettere 10 e 23 corrente, n. 40648 e 41047 il Ministero del tesoro si dichiarò favorevole all'accoglimento di tale domanda;

S. E. il sig. comm. avv. Francesco Tedesco, ministro dei lavori pubblici, anche per conto di S. E. il ministro del tesoro, in rappresentanza dell'Amministrazione dello Stato, ha dichiarato al sig. conte cav. ing. Giuliano Corniani, del fu Giorgio, presidente della Deputazione provinciale di Brescia, il quale in rappresentanza della Provincia medesima firma il presente atto, che subordinatamente alle consuete formalità di legge, il Governo consente a che l'apertura all'esercizio della linea Iseo-Breno-Edolo possa essere fatta nei seguenti tre tronchi:

Iseo-Pisogne,
Pisogne-Breno e
Breno-Edolo.

e che, fermo restando il numero di 70 annualità pel pagamento della sovvenzione governativa, esse nell'ipotesi sovra raffigurata dell'apertura per tronchi abbiano a decorrere dalla data dell'apertura all'esercizio del primo tronco, ma debbano essere liquidate nella misura man mano corrispondente al numero dei chilometri pei quali sia stata regolarmente autorizzata l'apertura all'esercizio, intendendosi perciò rinunciata ed abbandonata anno per anno e sino all'apertura dell'intiera linea, la parte di sussidio afferente al resto della linea non ancora aperta all'esercizio.

Colla presente dichiarazione nulla resta innovato circa i termini stabiliti nella convenzione e nel capitolato pel compimento della linea circa le relative decadenze dalla concessione, e dai sussidi non ancora corrisposti, nei varî casi di inadempimento.

Il ministro dei lavori pubblici
FRANCESCO TEDESCO.

Il presidente della Deputazione provinciale di Brescia
GIULIANO CORNIANI.

Letto e sottoscritto in presenza dei testimoni e di un segretario.

CESARE SULLAM, *teste.*
LUIGI TEDESCHI, *teste.*
CARLO ISACCO, *delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei lavori pubblici.*

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: N. 772,793 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 50:

N. 1,053,769 per L. 30;
N. 1,110,666 per L. 20;
N. 1,132,463 per L. 50;
N. 1,184,901 per L. 25;
N. 1,268,497 per L. 75,

intestati il primo a Longo-Dorni *Antonio* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Morganti Domenica fu Gio. Battista, domiciliato in Ornavasso (Novara), e gli altri allo stesso, minore, sotto la tutela di Longo-Dorni Giovanni, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Longo-Dorni *Giovanni-Antonio* fu Antonio, minore, ecc., (il resto come sopra), vero proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 9 gennaio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 924,523 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 10, al nome di Adamoli Enrichetta di *Francesco*, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Milano, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Adamoli Enrichetta di *Innocente*, minore, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 9 gennaio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *Pubblicazione*).

Il signor Cesare Neri fu Angiolo ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 45 ordinale, modello 8, C. R., statagli rilasciata dalla Banca d'Italia succursale in Lucca in data 15 febbraio 1904, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 9, consolidato 4.50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1904, per conversione in consolidato 3.50 0[0.

A' termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Cesare Neri il nuovo titolo proveniente dall'eseguita conversione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 9 gennaio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 9. — Lo *Standard* ha da Tokio, 6:

Ottomila persone con alla testa il sindaco, si sono riunite nel parco Hipiya per festeggiare la caduta di Port Arthur. Gli ammiragli Togo e Kamimura ed i ministri della guerra e della marina hanno pronunciato discorsi.

Lo stesso giornale ha da Tokio, 8: Il nuovo prestito di guerra sarà di 100 milioni di *yens*.

PARIGI, 9. — La Commissione internazionale d'inchiesta sull'incidente di Hull ha continuato nel pomeriggio a discutere sul metodo dei suoi lavori.

PIETROBURGO, 9. — La corazzata di squadra *Czar Nicolò*, le corazzate da costa *Apraxine*, *Senjavine* e *Ouchakoff* e l'incrociatore corazzato *Monomakh* lascieranno Libau fra il 28 corr. ed il 2 febbraio, per raggiungere la squadra dell'ammiraglio Kodjestvensky.

SUDA, 9. — La divisione navale complementare russa, composta degli incrociatori *Oleg*, *Izumrid*, *Dnieper* e *Riom* e di tre torpediniere è partita nel pomeriggio.

ROMA, 9. — La Legazione del Giappone comunica all'*Agenzia Stefani* il seguente dispaccio da Tokio:

Il generale Nogi ha telegrafato ieri che la consegna dei prigionieri in seguito alla capitolazione di Port Arthur è terminata sabato.

Sono in tutto 878 ufficiali e 23,491 uomini, di cui 441 ufficiali e 229 ordinanze che hanno dato parola di non più combattere nella guerra attuale.

I generali Fock, Smirnow e Gerbatovsky e l'ammiraglio Wilimann hanno preferito di esser condotti prigionieri al Giappone, mentre il generale Stoessel lascierà Dalny il 12 corr. per ritornare in patria.

BANGKOK, 9. — Lo sgombro di Chantaboum da parte delle truppe francesi è terminato ieri.

Prima della partenza, il comandante francese ha emanato un proclama, nel quale dichiara che il Trattato fra la Francia ed il Siam avendo tolto tutte le cause di conflitto fra i due paesi ed avendo sanzionato l'amicizia tra essi, non vi è più ragione da parte della Francia di occupare il territorio siamese.

PORT-ARTHUR, 7. — Il capitano Tsumoda, dello stato maggiore giapponese, incaricato di informare il generale Stoessel che il Mikado desiderava che la guarnigione russa di Port Arthur fosse trattata colla più grande considerazione e che il generale Nogi voleva avere un colloquio con lui il giorno seguente, si recò da Stoessel, portando vino e polli in dono.

Stoessel accettò ed espresse ringraziamenti per il piacere che il generale Nogi gli dava di aver un colloquio con lui.

Il capitano Tsumoda restò a conversare con Stoessel due ore.

Stoessel gli domandò dove si trovasse il generale Kuropatkine.

Tsumoda rispose che Kuropatkine si trovava in località nelle vicinanze di Mukden.

Stoessel dichiarò che non aveva avuto più notizie di Kuropatkine dal 6 ottobre, da quando cioè gli aveva annunziato il suo prossimo arrivo per liberarlo dall'assedio.

Ma alcuni emissari, inviati per accertare lo stato delle cose, ritornando, hanno riferito che Kuropatkin si trovava a Kin-chan, a venti miglia a nord di Port Arthur. La vostra dichiarazione relativa alla disfatta ed alla ritirata del generale Kuropatkine - disse Stoessel al capitano Tsumoda - è dunque evidentemente falsa.

Il capitano Tsumoda precisò che nelle battaglie con Kuropatkine erano stati uccisi 60,000 uomini e mostrò al generale Stoessel le carte indicanti le posizioni rispettive dei due eserciti sullo Shaho.

Stoessel, atterrito, domandò allora: Dove si trova la squadra del Baltico?

Tsumoda rispose: Non ha ancora doppiato il Capo di Buona Speranza.

Il generale Stoessel impallidì e disse con accento di disperazione: Una volta caduto Port Arthur è inutile che la flotta prosegua il suo viaggio.

Durante la conversazione Stoessel disse che, appena i cannoni giapponesi da undici pollici entrarono in giuoco, le fortificazioni di Port Arthur non poterono più esser difese.

La vera causa della guerra è stata l'ignoranza dei miei compatrioti circa le qualità militari e la potenza dei giapponesi. Il primo attacco dei giapponesi costituì una sorpresa per Port Arthur, dove la guarnigione era di due o tre mila uomini soltanto coi forti non compiuti.

La perdita del distinto ingegnere, generale Kondrateuko fu sentita assai da tutti. Io ho servito lo Czar in tre campagne, soggiunse Stoessel, e rimasi ferito tre volte nella guerra con la Turchia, nella repressione dei disordini sollevati dai *boxers* in Cina ed a Port Arthur. Ho finalmente conquistato il diritto di ritornare in Russia e di finire i miei giorni in seno alla famiglia. Conduco con me cinque figli di ufficiali morti durante l'assedio.

Il generale Stoessel, dopo il colloquio avuto con Nogi, disse che era rimasto molto bene impressionato della buona accoglienza e della cortesia usatagli dal generale giapponese che gli parve più un amico che un vincitore.

QUARTIER GENERALE DELL'ESERCITO DEL GENERALE NOGI, 6. — La lunga processione dei superstiti della valorosa guarnigione di Port Arthur arrivando alla stazione di Chang-ling-tzu offriva uno spettacolo veramente commovente. Anzitutto apparvero quarro carri tirati da cavalli in cattivo stato, nei quali si trovavano gli ufficiali dello stato maggiore che hanno rifiutato di dare la parola di non più combattere durante la presente guerra. In conformità del Protocollo della capitolazione tutti avevano la propria spada.

Qualche istante dopo giunse il primo distaccamento di truppe. Gli ufficiali dei reggimenti marciavano coi loro soldati a testa bassa; sui loro volti, solcate da rughe, si leggevano le vive sofferenze morali e fisiche sopportate durante la lunga resistenza della piazza-forte.

I soldati giapponesi si affollavano, spinti dalla curiosità, per assistere allo sfilamento.

I volti degli ufficiali russi destavano compassione: tutti esprimevano un sentimento di profonda umiliazione.

Alcuni sembravano rassegnati, altri apparivano urtati dall'indiscreta curiosità dei giapponesi.

I soldati russi parevano in buona salute, ma le loro fisonomie portavano le traccie delle terribili sofferenze fisiche subite.

Gli ufficiali erano puliti e ben vestiti, ma i soldati erano coperti di sporche pelli di montone. Essi sembravano rassegnati e felici che il terribile incubo fosse finito.

Venivano quindi i furgoni trascinati da cavalli magri, sparuti e sfiniti sebbene il carico fosse leggero.

Le ordinanze degli ufficiali conducevano dei carrettini, ai quali erano attaccati i cani favoriti, molto emaciati.

Parecchie ordinanze della retroguardia portavano le spade che gli ufficiali avevano rifiutato di cingere al loro fianco. Gli ufficiali salutarono i corrispondenti dei giornali europei, che erano testimoni dell'emozionante sfilamento in mezzo all'esercito nemico.

Gli ufficiali russi apparvero meravigliati e soddisfatti perchè attraversando le ultime linee dell'esercito assediante fra due ali di soldati giapponesi, essi fossero trattati con rispetto e bontà, sebbene fossero naturalmente oggetto della più grande curiosità.

I soldati giapponesi distribuirono ai russi birra, vivande, sigarette e trasportarono pure, come buoni camerati, il corredo dei prigionieri più stanchi.

La ferrovia è stata consegnata al Giappone quasi fino a Port

Arthur, ove presto potranno giungere i treni. Le linee telegrafiche o telefoniche sono compiute fino a Port Arthur. Gli ingegneri giapponesi ispezionano già i forti distrutti sulla linea fortificata orientale.

PIETROBURGO, 9. — Il generale Kuropatkine telegrafa, in data di ieri, che sul fianco destro dell'esercito russo, presso il villaggio di Sain-tai-tzy, a dodici chilometri a sud-ovest di Tchjantan, un drappello di soldati russi ha teso un'imboscata ad un convoglio giapponese che trasportava materiale da guerra, lo ha improvvisamente assalito, e dopo un fuoco di fucileria si è impadronito di una parte del convoglio ed ha fatto prigioniero un soldato giapponese della scorta, che era rimasto ferito.

PARIGI, 9. — Il deputato Binder presenterà un'interpellanza al Governo sugli atti di pressione e di intimidazione esercitati contro il generale Florentin allo scopo di far sospendere ad ogni costo i procedimenti iniziati contro parecchi autori di atti di spionaggio.

MUKDEN, 9. — Sono giunte al maresciallo Ohyama nuove truppe, provenienti dal sud e destinate specialmente a rinforzare le guarnigioni di Liao-yang, di Yen-tai e di altre posizioni fortificate.

Si calcola che i giapponesi abbiano perduto dal 18 ottobre, sulla linea dal Liao allo Ja-lu, oltre tremila uomini.

I russi hanno avuto 7 ufficiali e 183 soldati morti e 44 ufficiali e 1032 soldati feriti.

LONDRA, 10. — Il *Daily Chronicle*, ha da Alessandria di Egitto:

La squadra russa, al comando dell'ammiraglio Botrovosky, è attesa stamane.

Lo stesso giornale dice che il Giappone ha formulato reclami contro la fornitura di viveri e di acqua potabile alle navi russe nei porti neutrali.

MARSIGLIA, 10. — È morta Luisa Michel.

LONDRA, 10. — Il sottosegretraio parlamentare per gli affari esteri, conte Percy, ha pronunziato iersera a Selby, un discorso politico.

L'oratore rimprovera a lord Rosebery la sua ostilità contro l'accordo anglo-francese.

Nessuno - egli disse - ha fatto attenzione alle lugubri profezie di lord Rosebery: la nazione inglese ha istintivamente riconosciuto che l'accordo anglo-francese segna un completo cambiamento nelle elezioni diplomatiche dei due paesi e costituisce una delle più grandi opere degli ultimi cinquant'anni.

La conclusione di tale accordo mette il ministro marchese di Lansdowne in primo rango fra gli uomini di Stato che diressero il *Foreign Office*.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 9 gennaio 1905

Il barometro è ridotto allo zero . . .	—
L'altezza della stazione è di metri . .	50,60.
Barometro a mezzodì	770,67.
Umidità relativa a mezzodì	24.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 12 9.
	minimo 2°,1
Pioggia in 24 ore	— —

9 gennaio 1905.

In Europa: pressione massima di 776 in Transilvania, Piemonte e sulla Spagna; minima di 747 in Finlandia.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito notevolmente, fino a 12 mill. al SE; temperatura diminuita; venti forti settentrionali sull'Italia inferiore e Sicilia; qualche pioggia in Calabria e Sicilia; basso Tirreno, basso Adriatico e Jonio molto agitati.

Barometro: minimo a 771 sulle coste Joniche, massimo a 776 in Piemonte.

Probabilità: venti deboli o moderati in prevalenza tra nord e ponente; cielo vario al nord, quasi ovunque sereno altrove; Jonio ancora agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 9 gennaio 1905.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima (nelle 24 ore precedenti)	TEMPERATURA Minima (nelle 24 ore precedenti)
Porto Maurizio...	sereno	legg. mosso	15 9	6 5
Genova	sereno	mosso	15 1	8 6
Massa Carrara ...	sereno	calmo	13 2	2 8
Cuneo	sereno	—	11 0	0 8
Torino.....	sereno	—	10 6	0 0
Alessandria	sereno	—	9 1	— 3 6
Novara	sereno	—	11 8	— 1 0
Domodossola	sereno	—	12 1	— 4 0
Pavia............	sereno	—	13 0	— 3 9
Milano	sereno	—	10 0	— 0 6
Sondrio	sereno	—	6 8	— 2 1
Bergamo	sereno	—	9 5	3 0
Brescia	sereno	—	11 8	— 0 5
Cremona	sereno	—	11 3	— 1 2
Mantova	nebbioso	—	10 3	— 1 9
Verona	sereno	—	10 6	— 1 6
Belluno	1/2 coperto	—	10 4	— 3 6
Udine	sereno	—	10 8	— 0 9
Treviso	sereno	—	8 8	— 1 4
Venezia..........	nebbioso	calmo	8 4	— 1 9
Padova	sereno	—	8 6	— 3 2
Rovigo	1/4 coperto	—	9 0	— 5 2
Piacenza	sereno	—	10 7	— 1 8
Parma	sereno	—	12 1	0 0
Reggio Emilia....	sereno	—	13 0	3 0
Modena	sereno	—	12 1	— 0 1
Ferrara	sereno	—	9 7	— 2 0
Bologna	sereno	—	10 8	3 4
Ravenna	sereno	—	8 1	— 3 1
Forlì	sereno	—	8 6	1 8
Pesaro....... ...	sereno	calmo	9 9	— 1 5
Ancona	sereno	calmo	9 4	2 0
Urbino	sereno	—	6 0	2 0
Macerata	serrno	—	7 4	2 6
Ascoli Piceno	sereno	—	10 0	1 5
Perugia	sereno	—	7 5	1 0
Camerino	sereno	—	4 4	0 5
Lucca	1/4 coperto	—	11 4	— 0 9
Pisa	sereno	—	15 8	— 2 0
Livorno	1/4 coperto	calmo	13 5	1 5
Firenze	sereno	—	12 4	— 2 5
Arezzo	sereno	—	9 8	— 1 8
Siena	sereno	—	11 6	2 6
Grosseto	sereno	—	11 2	— 0 1
Roma	sereno	—	11 8	2 1
Teramo	sereno	—	8 0	2 0
Chieti	sereno	—	6 8	— 3 0
Aquila	sereno	—	4 7	— 2 2
Agnone	sereno	—	5 2	— 2 0
Foggia...........	sereno	—	8 5	4 4
Bari	sereno	legg. mosso	9 6	6 2
Lecce	sereno	—	9 5	4 9
Caserta	sereno	—	9 2	2 3
Napoli	sereno	calmo	7 8	4 8
Benevento	sereno	—	8 9	1 2
Avellino	sereno	—	7 0	1 5
Caggiano	sereno	—	0 8	— 2 7
Potenza..........	sereno	—	0 8	— 2 6
Cosenza..........	sereno	—	8 2	3 5
Tiriolo	sereno	—	5 2	— 2 6
Reggio Calabria ..	sereno	calmo	12 9	0 8
Trapani	1/4 coperto	agitato	15 0	9 4
Palermo	1/2 coperto	tempestoso	13 5	8 0
Porto Empedocle .	sereno	calmo	14 0	7 0
Caltanissetta	coperto	—	5 2	0 0
Messina	sereno	calmo	12 4	5 0
Catania	sereno	mosso	14 0	6 4
Siracusa	3/4 coperto	tempestoso	13 6	10 2
Cagliari	sereno	legg. mosso	14 0	— 0 2
Sassari	sereno	—	14 0	3 8

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*